

LA DISCIPLINA EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA DOPO LA LEGGE REGIONALE 12/2017

Quadro dei nuovi atti normativi
a cura del Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità

1 luglio 2017



Foto di copertina:

Pietracuta (Rn), Appennino, collina, montagna, casa, ristrutturazione, recupero, cantiere, ponteggio

LA DISCIPLINA EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA DOPO LA LEGGE REGIONALE 12/2017

Indice

LEGGE REGIONALE n. 15/2013 - SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12	Pag. 2
LEGGE REGIONALE n. 23/2004 - VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12	35
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017 n. 12 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA) – In vigore dal 01.07.2017	52
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2017, n. 922 - APPROVAZIONE DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013	

ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA In vigore dal 01.07.2017	7/152
Art. 1 - Oggetto dell'atto di coordinamento	8/152
Art. 2 - Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I	9/152
Art. 3 - Applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'Allegato II	9/152
Art. 4 - Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, e uso della relativa ricognizione di cui all'Allegato III	11/152
Art. 5 - Applicazione della modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV	12/152
Art. 6 - Aggiornamenti dell'Atto e degli Allegati	13/152
Art. 7 - Pubblicazione, comunicazione ed entrata in vigore	13/152
Allegato I - SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO	15/152
Allegato II - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI (DTU)	21/152
Allegato III - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL' ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE	31/152
Allegato IV - MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA	49/152

LEGGE REGIONALE n. 15/2013 - SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12

In **grassetto** le parole aggiunte o sostituite alle previgenti.

Il simbolo [] indica parole soppresse.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Semplificazione dell'attività edilizia

Art. 2 bis - Uniformazione della disciplina edilizia

Art. 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi

Art. 4 - Sportello unico per l'edilizia

Art. 4 bis - Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni

Art. 5 - Interventi edilizi per le attività produttive

Art. 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

Art. 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI

Art. 9 - Titoli abilitativi

Art. 10 - Procedure abilitative speciali

Art. 11 - Requisiti delle opere edilizie

Art. 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico

Art. 13 - Interventi soggetti a SCIA

Art. 14 - Disciplina della SCIA

Art. 15 - SCIA con inizio dei lavori differito

Art. 16 - Validità della SCIA

Art. 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire

Art. 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

Art. 20 - Permesso di costruire in deroga

Art. 21 - Valutazione preventiva

Art. 22 - Varianti in corso d'opera

Art. 23 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

Art. 24 – (abrogato)

Art. 25 - Agibilità parziale

Art. 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

Art. 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

Art. 28 - Mutamento di destinazione d'uso

TITOLO III - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 29 - Contributo di costruzione

Art. 30 - Oneri di urbanizzazione

Art. 31 - Costo di costruzione

Art. 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

Art. 33 - Convenzione tipo

Art. 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

TITOLO IV - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 23 DEL 2004, N. 20 DEL 2000, N. 34 DEL 2002 E N. 9 DEL 1999

(artt. 35 – 54 omissis nel presente testo)

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Misure per favorire la ripresa economica

Art. 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio

Art. 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie

Art. 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale

Art. 59 - Abrogazioni

Art. 60 - Disapplicazione di norme statali

Art. 61 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 Principi generali

1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia, intesa come ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti.

2. Nel disciplinare l'attività edilizia la presente legge persegue in modo prioritario:

- a) l'incolumità e la salute delle persone, con riguardo sia alla sicurezza e salubrità delle opere ultimate, sia alla fase di esecuzione dei lavori;
- b) la tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e architettonico, nonché il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;
- c) l'applicazione delle normative nazionali e regionali in tema di accessibilità, usabilità e fruibilità e di quelle riguardanti i diritti soggettivi delle persone con disabilità;
- d) il risparmio energetico ed idrico e la riduzione degli impatti delle urbanizzazioni sull'ecosistema;
- e) l'efficacia, la celerità e l'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi;
- f) l'unicità del procedimento e del titolo abilitativo per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività produttive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- g) la gestione telematica dei procedimenti abilitativi e delle inerenti comunicazioni tra cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche.

3. La presente legge riconosce e valorizza la funzione di certificazione e di accertamento di conformità svolta nell'interesse generale dai professionisti abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie.

4. L'attività edilizia è esercitata nel rispetto:

- a) dei diritti pubblici e privati;
- b) delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali;
- c) delle ulteriori normative di settore, dell'ordinamento regionale, statale ed europeo aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

5. Sono fatte salve le procedure e le modalità di verifica in materia di sicurezza e di salute

da attuarsi nei cantieri, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 2

Semplificazione dell'attività edilizia

1. La presente legge persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso:

a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro spettanza, nonché la competenza a convocare la conferenza dei servizi per acquisire dalle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;

b) la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

c) la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Denuncia di inizio attività (DIA), anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di costruire;

d) l'estensione dei casi di attività edilizia libera che possono essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di alcuna documentazione edilizia;

e) l'ampliamento della possibilità di ricorrere alla proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori;

f) il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori, per assicurare: la standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio regionale, attraverso la modulistica unificata e l'individuazione della documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo procedimento; la parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva; modalità comuni per la definizione del campione delle pratiche da assoggettare a controllo di merito a fine lavori;

g) la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di permesso di costruire e della SCIA, da quella che il soggetto può presentare prima dell'inizio lavori, e quella che può riservarsi di presentare alla fine dei lavori;

h) abrogata

i) la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, con la possibilità di presentare la segnalazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio;

l) la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in fase di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio e in fase di verifica della conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate.

Art. 2 bis

Uniformazione della disciplina edilizia

1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e

dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l'obbligo:

a) dell'adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) dell'utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della presente legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui al comma 1, lettera a);

c) della presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) della qualificazione delle opere edilizie e della individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono, in conformità al glossario unico approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Regione recepisce gli ulteriori atti e accordi diretti ad ampliare gli ambiti di uniformazione della disciplina edilizia, attraverso l'adozione e l'aggiornamento di atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 12.

Art. 3

Gestione telematica dei procedimenti edilizi

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali, nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), con l'interconnessione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di semplificazione dei procedimenti e standardizzazione della modulistica, previsti dalla normativa statale, istituendo una banca dati unica regionale mantenuta costantemente aggiornata dalla Regione.

1 bis. La Giunta regionale mette a disposizione dei Comuni il sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la data a partire dalla quale le istanze edilizie devono essere presentate unicamente in via telematica, attraverso l'utilizzo del medesimo sistema. A tale scopo la Giunta regionale fornisce alle amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Sportello unico per l'edilizia

1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia, e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, assicurando la conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.

2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati.

3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le funzioni in materia edilizia, possono istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello unico per l'edilizia e le competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti **le CILA, le SCIA, i permessi di costruire** e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

4 bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione degli atti citati non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.

5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento. Lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CILA e della domanda

per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis.

5 bis. Se per l'attività edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l'interessato presenta un'unica CILA o un'unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CILA o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.

5 ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell'opera realizzata secondo quanto stabilito dalla presente legge. A tal fine il responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all'ente, per lo svolgimento di attività preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico a tecnici che non svolgono l'attività professionale nello stesso e nei Comuni contermini, utilizzando le risorse di cui all'articolo 29, comma 5.

6. Sono fatte comunque salve:

- a) la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia [];
- b) le funzioni di polizia edilizia attribuite dall'ordinamento alle strutture di polizia municipale.

7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

8. [] Lo Sportello unico e le amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

Art. 4 bis

Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni

1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:

- a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;
- b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori;
- c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.

3. L'incompletezza della documentazione essenziale, di cui al comma 2, determina l'improcedibilità della istanza che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa.

4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma, in forma semplificata. Nell'ambito della

conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresì la conformità dell'intervento proposto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, e, a tale scopo, invita a partecipare alla conferenza di servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa di settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'intervento edilizio. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento.

5. Lo Sportello unico comunica ai privati interessati la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l'invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire, corredata unicamente:

a) dell'asseverazione del professionista abilitato circa la conformità dell'intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

b) degli elaborati progettuali dell'intervento edilizio da realizzare, con le eventuali modifiche necessarie per conformare l'intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

6. Lo Sportello unico, nei venti giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio del permesso di costruire, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane salva la possibilità per il Comune di assumere, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990:

a) nel caso di CILA o di SCIA, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi;

b) nel caso di permesso di costruire, l'annullamento in autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito.

Art. 5

Interventi edilizi per le attività produttive

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.

2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 trova applicazione per gli interventi attinenti all'attività edilizia libera soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a SCIA, che riguardano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi. Nel caso in cui per l'intervento edilizio siano necessari autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b), c) e d), della presente legge, gli interessati richiedono preventivamente al SUAP di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

4. Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari.

5. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata costituita la struttura unica di cui all'articolo 4, comma 3, lo Sportello unico per l'edilizia svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia. Per tali interventi edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia **riceve la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e provvede** all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Art. 6

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La Commissione si esprime:

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, **ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)**;

b) sugli interventi edilizi sottoposti a **CILA**, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal **regolamento edilizio**.

3. Il Consiglio comunale, con il **regolamento edilizio**, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;

b) pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra

cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;

d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.

4. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.

Art. 7

Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765);

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapeдини interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;

i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli

edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;

l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;

n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);

o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di **avvio** lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o) è comunicato alla struttura comunale competente in materia urbanistica, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:

a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;

c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.

c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;

c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali [] a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere.

5 bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.

7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis.

Art. 8

Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

1. Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:

- a) alla manutenzione straordinaria;
- b) al restauro e risanamento conservativo;
- c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC;
- d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.

2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, a seguito della

scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano Regolatore Generale (PRG) e fino all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via transitoria, dal regolamento edilizio comunale.

TITOLO II TITOLI ABILITATIVI

Art. 9 *Titoli abilitativi*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 7, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte integrante della presente legge.

2. I titoli abilitativi sono la SCIA e il permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali e non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.

3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita:

- a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
- c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
- d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.

4. (abrogato)

5. Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il presente comma non trova applicazione relativamente:

- a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);
- d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria.

6. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile).

Art. 10

Procedure abilitative speciali

1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9:

a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) [], a condizione che l'amministrazione comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).

3. La Regione, con atto di indirizzo di cui all'articolo 12, può individuare le informazioni circa gli elementi essenziali delle opere pubbliche di cui al comma 1 da comunicare all'amministrazione comunale, al fine di assicurare la conoscenza delle realizzazioni e delle trasformazioni del patrimonio pubblico.

4. Sono fatte salve la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, nonché ogni altra procedura autorizzativa speciale prevista dalle discipline settoriali che consente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Art. 11

Requisiti delle opere edilizie

1. L'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione contenute nei provvedimenti regionali e nazionali in attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica.

Art. 12

Atti regionali di coordinamento tecnico

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle

Autonomie locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. **Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.**

3. Per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui al comma 2 costituisce criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012.

4. Gli atti di coordinamento tecnico definiscono, tra l'altro:

- a) il modello unico regionale della richiesta di permesso, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla presente legge;
- b) l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla presente legge;
- c) l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi istruttori, ai sensi dell'articolo 18, comma 9;
- d) i criteri generali per la determinazione della somma forfettaria dovuta per il rilascio della valutazione preventiva di cui all'articolo 21;
- e) le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 23;
- f) i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute;
- g) la classificazione uniforme delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali;
- h) i criteri per l'applicazione omogenea della classificazione degli interventi edilizi.

5. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere:

- a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento;
- b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
- c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di permesso e della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori.

Art. 13

Interventi soggetti a SCIA

1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA []:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, **lettera a)**;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-

cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;

c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo **che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a)**;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;

e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis);

f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;

h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

i - l) abrogate

m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;

n - p) abrogate

2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA.

3. Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b) possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.

Art. 14 Disciplina della SCIA

1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 13;

b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.

2 bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare ai sensi del comma 3 e:

a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;

b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.

5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA.

6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.

6 bis. Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

6 ter. Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 4 bis.

7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.

8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, **disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.** Decorso inutilmente tale termine, lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7.

9-10-11. commi abrogati

12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di settore, in tutti i casi in cui lo Sportello unico accerti la violazione della disciplina dell'attività edilizia.

Art. 15

SCIA con inizio dei lavori differito

1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14, commi 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8 ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.

2. abrogato

3. La SCIA subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive è efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 14.

Art. 16

Validità della SCIA

1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 2 bis e 6 bis e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo

articolo, ove rilasciata. L'interessato può richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.

4. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere.

Art. 17

Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);

b) abrogata

c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 18

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17;

b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali []. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto.

6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

7 bis. Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4 bis.

7 ter. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.

8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4. Tale termine è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c). **Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.**

10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

12. abrogato

Art. 19

Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. **Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.** Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.

Art. 20

Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

2 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.

3. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).

Art. 21

Valutazione preventiva

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso può chiedere preliminarmente allo Sportello unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal **regolamento edilizio**, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso.

2. La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. **Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.**

3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. **Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma**

3.

4. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune, in relazione alla complessità dell'intervento in conformità ai criteri generali stabiliti dall'atto di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).

Art. 22

Varianti in corso d'opera

1. Sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.

2. Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e possono essere attuate solo dopo aver adempiuto alle eventuali procedure abilitative prescritte dalle norme per la riduzione del rischio sismico, dalle norme sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative settoriali.

3. La SCIA di cui al comma 1 può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente articolo o l'accertamento della relativa inefficacia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2004 per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.

5. La SCIA per varianti in corso d'opera costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e può comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite.

Art. 23

Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

a) dalla comunicazione di fine dei lavori;

b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle

certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale.

5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

7. Sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.

10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica

degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

*Art. 24
(abrogato)*

*Art. 25
Agibilità parziale*

1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:

a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

2. Nel caso di **segnalazione di conformità edilizia e di agibilità parziale**, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo l'**articolo 23**.

Art. 26

Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

1. La tardiva **presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità**, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata **presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità**.

Art. 27

Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della

modifica del permesso stesso.

2. Il medesimo potere è riconosciuto agli stessi soggetti con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.

3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal **regolamento edilizio** ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di sessanta giorni.

Art. 28

Mutamento di destinazione d'uso

1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g), ove emanato. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- b) turistico ricettiva;
- c) produttiva;
- d) direzionale;
- e) commerciale;
- f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste, **tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente**, e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la

destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del **25 per cento** della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di **500 metri quadrati** ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di **750 metri quadrati**. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

TITOLO III CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 29

Contributo di costruzione

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 32, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
5. Una quota parte del contributo di costruzione può essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste nella presente legge.

Art. 30

Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:
 - a) un aumento delle superfici utili degli edifici;
 - b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;
 - c) un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato alla presente legge.**

2. abrogato

3. **Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate in relazione:**

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;**
- b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;**
- c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;**
- d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dalla legge regionale ovvero stabilite dai piani urbanistici generali;**
- e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui**

all'Allegato, lettera f), primo, secondo e terzo periodo, anziché quelli di nuova costruzione;

f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, denominato contributo straordinario, è regolato dalla disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Art. 31

Costo di costruzione

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto dell'Assemblea legislativa in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

2. Con lo stesso provvedimento l'Assemblea legislativa identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non superiore al 50 per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni deliberano in merito alla determinazione di costi di costruzione ad essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni.

Art. 32

Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi di cui all'articolo 7;

b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;

c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

- d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
- f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
- g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;**
- h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;
- i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela **dell'assetto idrogeologico** e dei beni culturali ed ambientali.
2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, può prevedere l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate, nonché per edifici e loro aree pertinenziali resi totalmente ed immediatamente accessibili, usabili e fruibili tramite l'applicazione della domotica e della teleassistenza.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 33

Convenzione tipo

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine in particolare:
- a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.

2. L'Assemblea legislativa stabilisce criteri e parametri per la determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo delle medesime aree.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la stipula delle convenzioni medesime.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 34

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 30, comma 3, ed in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b), sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 23 DEL 2004, N. 20 DEL 2000, N. 34 DEL 2002
E N. 9 DEL 1999

(artt. 35 – 54 omissis nel presente testo)

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Misure per favorire la ripresa economica

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), i termini di validità dei titoli edilizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati secondo i termini di cui ai commi seguenti.

2. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, come indicati nei

titoli abilitativi rilasciati entro la data di pubblicazione della presente legge o già prorogati entro la medesima data, sono prorogati di due anni.

3. La proroga dei termini di cui al comma 2 si applica anche alle DIA e alle SCIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La proroga di cui al presente articolo non si applica nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

Art. 56

Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sui procedimenti espropriativi e sui procedimenti di localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si intendono assolti con la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Resta ferma la possibilità di effettuare in via integrativa la pubblicità sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione informativa.

Art. 57

Procedimenti in corso e norme transitorie

1. I procedimenti relativi all'attività edilizia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza della presente legge. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sia stata presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire;

b) sia stata presentata al Comune la DIA o la SCIA;

c) sia stata presentata la domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

2. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore.

3. Fatti salvi i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le deliberazioni con cui i Comuni hanno sottoposto a permesso di costruire gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e i mutamenti d'uso senza opere, ai sensi del previgente articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

4. In fase di prima applicazione, l'articolo 12, comma 2, della presente legge si applica per le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R.

20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). Il termine per il recepimento, previsto dalla medesima disposizione, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, i Comuni approvano, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti e altri parametri che assicurino l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale.

Art. 58

Adeguamento del regolamento edilizio comunale

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo le modalità previste per i regolamenti comunali.

Art. 59

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e gli articoli 38, 39, 40, i commi 4 e 5 dell'articolo 43, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 46, gli articoli 47 e 48 della medesima legge regionale;
 - b) la lettera h bis) del primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - a) deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Art. 2 legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni));
 - b) deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90);
 - c) deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)).

Art. 60

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della Parte I, Titoli I, II e III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 61

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 55 che entra in vigore il giorno successivo alla medesima data di pubblicazione.

Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

d) "Interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

e) soppressa

f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici, **nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.**

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee **e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive**

all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo ineditato;

h) "Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

i) "Demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;

l) "Recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità;

m) "Significativi movimenti di terra", i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

* * *

LEGGE REGIONALE n. 23/2004 - VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12

In **grassetto** le parole aggiunte o sostituite alle previgenti.

Il simbolo [] indica parole soppresse.

Indice

TITOLO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia

Art. 3 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni

Art. 4 - Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori

Art. 5 - Compiti della Provincia

Art. 6 - Compiti della Regione

Art. 7 - Rilevamenti periodici delle trasformazioni del territorio

Art. 8 - Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici

Capo II - Sanzioni

Art. 9 - Salvaguardia delle aree inedificabili e delle aree soggette a tutela

Art. 10 - Salvaguardia degli edifici vincolati

Art. 11 - Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici

Art. 12 - Lottizzazione abusiva

Art. 13 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 14 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 14 bis - Variazioni essenziali

Art. 15 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo

Art. 16 - Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA

Art. 16 bis - Sanzioni per interventi di attività edilizia libera

Art. 17 - Accertamento di conformità

Art. 17 bis - Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977

Art. 18 - Sanzioni applicabili per la mancata SCIA

Art. 19 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

Art. 19 bis - Tolleranza

Art. 20 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

Art. 21 - Sanzioni pecuniarie

Art. 22 - Riscossione

Art. 23 - Demolizione di opere abusive

Art. 24 - Selezione provinciale delle imprese abilitate agli interventi di demolizione

Art. 25 - Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione

TITOLO II - NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO

Artt. 26 – 38 omissis nel presente testo

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norma transitoria

Art. 40 - Disapplicazione di norme statali

Art. 41 - Abrogazioni

Art. 41 bis - Rimborso di somme indebitamente versate

Art. 42 - Norma finanziaria

Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI

Capo I Principi generali

Art. 1 *Finalità della legge*

1. La presente legge, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale.

2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico presenti nella regione.

Art. 2 *Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia*

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. *abrogato.*

3. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, di seguito denominato "Sportello unico per l'edilizia", secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo Statuto del Comune e dai regolamenti comunali.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) a dare comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo Sportello unico per l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

5. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all'Autorità giudiziaria competente, al Presidente della Giunta provinciale, al Presidente della Giunta regionale e, tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti.

6. Al fine di consentire il monitoraggio e la vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo edilizio, la Giunta regionale detta indirizzi in merito ai contenuti della relazione mensile di cui al comma 4 e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento dei dati e delle informazioni, relativi agli illeciti accertati e ai conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della presente legge.

7. Per assicurare l'incremento dell'attività di vigilanza e di controllo, i Comuni, in carenza di organici, possono utilizzare, come forma incentivante alla partecipazione del proprio personale dipendente a progetti finalizzati, sia parte dei proventi di cui all'articolo 21 della presente legge che la quota-parte del contributo di costruzione *prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale in materia edilizia*, nel rispetto della disciplina contrattuale relativa al trattamento economico dei dipendenti.

Art. 3

Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.

2. Per le opere eseguite da amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.

Art. 4

Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori

1. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d'ufficio, nel corso dei controlli previsti *per la formazione dei titoli abilitativi*, su denuncia dei cittadini o su comunicazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia, nei successivi quindici giorni, ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'esecuzione dei provvedimenti definitivi. L'accertamento di varianti in corso d'opera non dà luogo alla sospensione dei lavori, qualora risultino conformi alla disciplina dell'attività edilizia e qualora siano state adempiute le procedure abilitative prescritte dalle norme di settore.

2. L'atto di sospensione dei lavori è comunicato al titolare del titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori, nonché al proprietario qualora sia soggetto diverso dai precedenti. Detta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al Capo II, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione, lo Sportello unico per l'edilizia adotta e notifica ai soggetti di cui al comma 2 i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II della presente legge.

Art. 5

Compiti della Provincia

1. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi

sull'abusivismo edilizio, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a). Essa fornisce agli Sportelli unici per l'edilizia il supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico edilizia.

2. La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dal Capo II della presente legge in caso di inerzia dello Sportello unico per l'edilizia, protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine:

- a) per la verifica della regolarità delle opere, di cui all'articolo 2, comma 4;
- b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori, di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) per l'attuazione delle demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 23, comma 1.

3. I provvedimenti sostitutivi previsti dal comma 2 sono emanati anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla comunicazione delle ragioni del ritardo. I medesimi provvedimenti sono inviati all'amministrazione comunale e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente Autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, la Provincia può richiedere allo Sportello unico per l'edilizia informazioni ed elementi conoscitivi in merito agli esiti istruttori delle verifiche realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.

Art. 6

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia.

2. La Giunta regionale in particolare:

- a) predispone, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, un sistema informativo articolato a livello regionale, provinciale e comunale, per la conoscenza e valutazione dell'abusivismo edilizio e per la verifica del regolare svolgimento e conclusione dei procedimenti diretti all'applicazione delle sanzioni previste dal Capo II della presente legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi provinciali. Il sistema informativo assicura modalità di consultazione delle informazioni e dei dati disponibili da parte delle amministrazioni, delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi e dei soggetti interessati;
- b) specifica i metodi di rilevazione, elaborazione e aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni indicate dalla lettera a) e stabilisce le modalità di coordinamento e collaborazione tra gli enti;
- c) gestisce il fondo di rotazione per le spese di demolizione di cui all'articolo 25;
- d) promuove e coordina i programmi per il rilevamento periodico delle trasformazioni del territorio, previsti dall'articolo 7;
- e) promuove la conclusione di un accordo con il Corpo forestale dello Stato e con le associazioni delle Autonomie locali, per lo sviluppo di modalità di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia.

e bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.

3. Il Consiglio regionale può adottare atti di indirizzo e coordinamento tecnico per assicurare

l'omogeneo esercizio, da parte dei Comuni e delle Province, delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalla presente legge.

Art. 7

Rilevamenti periodici delle trasformazioni del territorio

1. La Regione promuove e coordina il controllo periodico delle trasformazioni del territorio, mediante rilevamenti aerofotogrammetrici o satellitari, rilevazioni topografiche e ogni altra indagine sul campo, ai fini sia dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'attività urbanistica ed edilizia, sia dell'aggiornamento delle carte tecniche regionali e comunali e delle scritture catastali.

2. La Giunta regionale predispone, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, appositi programmi di rilevamento, stabilendo le modalità di partecipazione delle Province e dei Comuni alla realizzazione degli stessi e le relative quote di concorso finanziario. I programmi possono prevedere la collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

Art. 8

Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso o che l'abuso sia stato realizzato dopo la consegna dell'immobile.

2. Le condizioni di esonero da responsabilità del direttore dei lavori e le attività del medesimo soggetto che comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dall'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria, al progettista nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

4. Il funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione del contratto di somministrazione di servizi pubblici è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La sanzione è comminata dal Comune, contestualmente all'applicazione delle sanzioni amministrative per le opere abusivamente realizzate.

Capo II Sanzioni

Art. 9

Salvaguardia delle aree inedificabili e delle aree soggette a tutela

1. Lo Sportello unico per l'edilizia, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e

popolare), ordina l'immediata sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 2.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 6. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso di vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

3. Qualora l'inizio o l'esecuzione di opere realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso contrasti con le previsioni di piani urbanistici adottati, che dispongano i vincoli di inedificabilità o di destinazione indicati al comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia ordina l'immediata sospensione dei lavori, fino alla conclusione dell'iter approvativo, e, a seguito dell'approvazione del medesimo piano, ingiunge la demolizione delle opere secondo quanto disposto dallo stesso comma 1.

4. L'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo o in difformità da esso su aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), o su aree appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) ovvero su aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), comporta l'ordine di sospensione e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'abuso. L'ordine è comunicato dallo Sportello unico per l'edilizia alle amministrazioni competenti alla tutela, le quali, in caso di inottemperanza, possono procedere in luogo del Comune alla demolizione e al ripristino.

5. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, il competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta della Regione, della Provincia, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10

Salvaguardia degli edifici vincolati

1. Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo.

2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione

dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

Art. 11

Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3, di interventi in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici, lo Sportello unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto al ripristino entro il termine indicato al comma 1.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Lottizzazione abusiva

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri

quadri.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 4, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.

6. *abrogato.*

7. Nel caso in cui lo Sportello unico per l'edilizia accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di previsione urbanistica, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 8, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune e lo Sportello unico per l'edilizia deve provvedere alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi *a spese del responsabile dell'abuso*. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento dello Sportello unico per l'edilizia.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del Catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Art. 13

Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo

stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, *determinate ai sensi dell'articolo 14 bis*, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3, nonché le eventuali servitù di passaggio.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza dello Sportello unico per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi urbanistici o ambientali.

6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia corresponsabile del compimento dell'abuso.

Art. 14

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico edilizi entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti

residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata

3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui rispettivamente agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), lo Sportello unico per l'edilizia, ai fini di provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2. Qualora il parere non venga reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo Sportello unico per l'edilizia provvede autonomamente.

4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione delle opere, è dovuto il contributo di costruzione.

Art. 14 bis
Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario []:

a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;

b) gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del **20 per cento** [], con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;

d) abrogata

e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 **o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)** e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni, concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione **con atto di coordinamento tecnico**.

Art. 15

Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo

1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1000 euro, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

3. Nei casi di cui al comma 2, è corrisposto il contributo di costruzione qualora dovuto.

Art. 16

Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 16 bis

Sanzioni per interventi di attività edilizia libera

1. Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all'articolo 19 bis. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

2. La stessa sanzione si applica in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 trova altresì applicazione in caso di:

a) mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale **n. 15 del 2013**;

b) mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013.

4. Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.

Art. 17

Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Il permesso e la SCIA in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero ..., in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 euro;

b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro;

c) nei restanti casi, di una somma, da **1000 euro** a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.

4 bis. L'accertamento di conformità di cui ai precedenti commi trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sulla richiesta del permesso o della SCIA in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo **6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013. Nei casi in cui il vincolo**

paesaggistico sia stata apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 17 bis

Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977

1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 18

Sanzioni applicabili per la mancata SCIA

1. La mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo la legge statale sono soggetti a SCIA, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ad eccezione degli interventi eseguiti con SCIA alternativa al permesso di costruire. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

2. La SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 2.000 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 19

Interventi eseguiti in base a permesso annullato

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo Sportello unico per l'edilizia applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2. La valutazione è notificata all'interessato dallo Sportello unico per l'edilizia e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 17.

Art. 19 bis

Tolleranza

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro [] delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina

dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.

Art. 20

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

1. Il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini stabiliti dalla normativa regionale e comunale comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento, qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 22.

Art. 21

Sanzioni pecuniarie

1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e destinati:
 - a) all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;

- b) al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;
- c) ad incentivare lo svolgimento dell'attività di controllo, attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale dipendente;
- d) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'**Agenzia delle entrate**, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

2 bis. Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.

Art. 22

Riscossione

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente precedente.

Art. 23

Demolizione di opere abusive

1. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, disposti dallo Sportello unico per l'edilizia in tutti i casi disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal Comune entro il termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico-economica dei lavori approvata dalla Giunta comunale.

2. I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 25.

3. Le opere di demolizione sono attuate con metodologie selettive finalizzate al recupero e al riuso. I materiali, derivanti dalle demolizioni non direttamente riutilizzabili sono conferiti ad impianti autorizzati per il recupero e il riciclaggio di materiali edili, ad eccezione di quelli che, per loro natura, devono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento.

Art. 24

Selezione provinciale delle imprese abilitate agli interventi di demolizione

1. Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei Comuni dei provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, adottati ai sensi della presente legge, le Province selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori.

2. Le Province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese di cui al comma 1 attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta previste dalla normativa vigente, ponendo a base di gara un capitolato speciale articolato per le diverse tipologie di opere di demolizione e di ripristino, corredati dalla indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili richiesti. La gara si svolge con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ad esito della selezione, le Province stipulano convenzioni quadro con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare l'affidamento diretto da parte dei Comuni di lavori di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, sino alla concorrenza di un quantitativo

massimo complessivo di lavori, alle condizioni ed ai prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro, stabiliti dalla medesima convenzione.

Art. 25

Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione

1. E' istituito il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, per concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni sono rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti.
2. Il fondo è finanziato con le risorse regionali stabilite annualmente dalla legge di bilancio.
3. La Regione provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni e le Province delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO

Artt. 26 – 38 omissis nel presente testo

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Norma transitoria

1. I procedimenti di cui alle disposizioni del Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le medesime disposizioni statali.
2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:
 - a) dal Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'articolo 29 e degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
 - b) dall'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004.

Art. 41

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 41 bis

Rimborso di somme indebitamente versate

1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune

interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente eseguito.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 42

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e con i proventi della quota integrativa dell'oblazione di cui all'articolo 31 della presente legge.

Art. 43

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

* * *

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)

Bollettino Ufficiale n. 176 del 23 giugno 2017

INDICE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013

- Art. 1* - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 2* - Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 3* - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 4* - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 5* - Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 6* - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 7* - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 8* - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 9* - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 10* - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 11* - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 12* - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 13* - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 14* - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 15* - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 16* - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 17* - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 18* - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 19* - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 20* - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 21* - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 22* - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 23* - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 24* - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 25* - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 26* - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 27* - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 28* - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 29* - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 30* - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 31* - Modifiche all'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2004

- Art. 32* - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 33* - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 34* - Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 35* - Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 36* - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 37* - Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 38* - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39* - Entrata in vigore

CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro spettanza, nonché la competenza a convocare la conferenza dei servizi per acquisire dalle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;"

b) la lettera h) è abrogata;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, con la possibilità di presentare la segnalazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio;"

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in fase di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio e in fase di verifica della conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Uniformazione della disciplina edilizia

1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l'obbligo:

a) dell'adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) dell'utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della presente legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui al comma 1, lettera a);

c) della presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) della qualificazione delle opere edilizie e della individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono, in conformità al glossario unico approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Regione recepisce gli ulteriori atti e accordi diretti ad ampliare gli ambiti di uniformazione della disciplina edilizia, attraverso l'adozione e l'aggiornamento di atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 12."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale mette a disposizione dei Comuni il sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la data a partire dalla quale le istanze edilizie devono essere presentate unicamente in via telematica, attraverso l'utilizzo del medesimo sistema. A tale scopo la Giunta regionale fornisce alle amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori."

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "il titolo abilitativo" sono sostituite dalle seguenti: "le CILA, le SCIA, i permessi di costruire".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

"4 bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione degli atti citati non può comunque essere diversa da

quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento. Lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CILA e della domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Se per l'attività edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l'interessato presenta un'unica CILA o un'unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CILA o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.

5 ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell'opera realizzata secondo quanto stabilito dalla presente legge. A tal fine il responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all'ente, per lo svolgimento di attività preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico a tecnici che non svolgono l'attività professionale nello stesso e nei Comuni contermini, utilizzando le risorse di cui all'articolo 29, comma 5.".

5. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: ", a norma dell'articolo 40-undecies, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)".

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: "Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge,".

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni

1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:

- a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;
- b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori;
- c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.

3. L'incompletezza della documentazione essenziale, di cui al comma 2, determina l'improcedibilità della istanza che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa.

4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma, in forma semplificata. Nell'ambito della conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresì la conformità dell'intervento proposto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, e, a tale scopo, invita a partecipare alla conferenza di servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa di settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'intervento edilizio. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento.

5. Lo Sportello unico comunica ai privati interessati la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l'invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire, corredata unicamente:

- a) dell'asseverazione del professionista abilitato circa la conformità dell'intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;
- b) degli elaborati progettuali dell'intervento edilizio da realizzare, con le eventuali modifiche necessarie per conformare l'intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

6. Lo Sportello unico, nei venti giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di

rilascio del permesso di costruire, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane salva la possibilità per il Comune di assumere, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990:

a) nel caso di CILA o di SCIA, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi;

b) nel caso di permesso di costruire, l'annullamento in autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito."

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "riceve la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e provvede".

Art. 7

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole "beni paesaggistici" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

b) alla lettera b) dopo le parole "sottoposti a" è inserita la seguente: "CILA,".

c) alla lettera c) le parole "Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento edilizio".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola "RUE" è sostituita dalle seguenti: "regolamento edilizio".

Art. 8

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserita la seguente: "a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "inizio dei" sono sostituite dalla seguente: "avvio".

3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;"

b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;

c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;

c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17."

4. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e da una relazione tecnica";

b) l'ultimo periodo è soppresso.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi."

6. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti

tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7."

7. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis."

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"6. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile)."

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: "e dell'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a)."

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione contenute nei provvedimenti regionali e nazionali in attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica."

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

Art. 12

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio."

Art. 13

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinnea sono soppresse le seguenti parole: "gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui";

b) alla lettera a) dopo le parole "articolo 7, comma 4" sono aggiunte le seguenti: ", lettera a)";

c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a)";

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis)";

e) le lettere i), l), n), o) e p) sono abrogate.

Art. 14

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

"2 bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai

sensi dell'articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

6 ter. Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 4 bis."

4. Alla fine del primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole "sessanta giorni" sono inserite le seguenti:", disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto."

5. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono abrogati.

6. Il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990."

Art. 15

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14, commi 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8 ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata."

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"3. La SCIA subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive è efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 14."

Art. 16

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche."

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 2 bis e 6 bis e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata."

Art. 17

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogata.

Art. 18

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: "e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5."

2. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dai seguenti:

"7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

7 bis. Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4 bis.

7 ter. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle

amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.".

3. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.".

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

Art. 19

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.".

Art. 20

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

"2 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.".

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

Art. 21

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola "RUE" è sostituita dalle seguenti: "regolamento edilizio".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente periodo: "Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.".

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3.".

Art. 22

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.".

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

a) dalla comunicazione di fine dei lavori;

b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal

richiedente, quando prevista;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale.

5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

7. Sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.

10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali".

Art. 24

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:" sono sostituite dalle seguenti:"La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:".

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola "richiesta" è sostituita dalle seguenti:"segnalazione di conformità edilizia" e le parole"il procedimento di cui all'articolo 23."sono sostituite dalle seguenti:"l'articolo 23.".

Art. 25

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013

1. La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente:"Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "richiesta del certificato di conformità edilizia e" sono sostituite dalle seguenti: "presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e".

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "domanda di conformità edilizia e"sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di conformità edilizia e di".

Art. 26

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola "RUE" è sostituita dalle seguenti: "regolamento edilizio".

Art. 27

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole "pertinenziali richieste" sono aggiunte le seguenti:", tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente,".

2. Al comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:"25 per cento";
- b) le parole "250 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti:"500 metri quadrati";
- c) le parole "500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti:"750 metri quadrati".

Art. 28

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente: "c) un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato alla presente legge.".

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;
- c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;
- d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dalla legge regionale ovvero stabilite dai piani urbanistici generali;
- e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'Allegato, lettera f), primo, secondo e terzo periodo, anziché quelli di nuova costruzione;
- f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, denominato contributo straordinario, è regolato dalla disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio."

4. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)."

Art. 29

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni deliberano in merito alla determinazione di costi di costruzione ad essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni."

Art. 30

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;
c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;"
- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;"
- c) alla lettera l) dopo le parole "di tutela" sono inserite le seguenti: "dell'assetto idrogeologico e".

Art. 31

Modifiche all'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013

1. All'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni

d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;"

b) la lettera e) è soppressa;

c) alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;"

d) alla lettera g.5) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;"

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2004

Art. 32

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.".

Art. 33

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.".

Art. 34

Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: "come integrato dalla SCIA di fine lavori".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente: "b) gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;"

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "e comunque superiori a 300 metri cubi" sono soppresse.

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è abrogata.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole "decreto legislativo n. 42 del 2004" sono inserite le seguenti: "o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".

6. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.".

7. Al comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000." sono sostituite dalle seguenti: "con atto di coordinamento tecnico."

Art. 35

Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente: "Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all'articolo 19 bis."

2. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "in materia edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "n. 15 del 2013".

Art. 36

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro".

2. Al comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "3 della legge regionale n. 31 del 2002" sono sostituite dalle seguenti: "6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004."

Art. 37

Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole "o dimensione".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013."

Art. 38

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle entrate".

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo luglio 2017.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 922 del 28/06/2017

Seduta Num. 25

Questo mercoledì 28 **del mese di** giugno

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** Tecnopolo di Modena via Vivarelli, 2

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/958 del 15/06/2017

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, ed in particolare:

- l'articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia), il quale fissa l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:

a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001;

b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della medesima legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);

c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

- l'articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti "sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili", precisando che "decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio";

- l'articolo 57, il quale, al comma 4, ridefinendo il termine di recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010, stabilisce che in caso di inutile scadenza di tale termine, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, approvassero coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale;

- l'articolo 58, il quale, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, consente ai Comuni di apportare modifiche al regolamento edilizio, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), ss.mm., ed in particolare l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), aggiunto dalla legge regionale n. 15/2013, il quale: al comma 1 prevede che "Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia"; al comma 2 prevede che "Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione";

Visto il progetto di nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 4223, da essa proposto con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017, attualmente in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare l'articolo 4, comma 1-sexies (introdotto dall'articolo 17-bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), secondo il quale "Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

Visti i decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare:

- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd. decreto SCIA 1), recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (cd. decreto SCIA 2), recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Visti gli accordi e le intese siglati in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e regolamento edilizio-tipo, ed in particolare:

- l'accordo del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 128 del 5 giugno 2017;

- l'intesa del 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016;
- l'accordo del 18 dicembre 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2015;
- l'accordo del 12 giugno 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 luglio 2014;

Visti gli atti di coordinamento tecnico già assunti da questa Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013, ai fini della semplificazione dei regolamenti edilizi comunali e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché ai fini dell'uniformazione delle definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia e della modulistica edilizia, ed in particolare:

- a) l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014;
- b) l'atto di coordinamento per la definizione della modulistica edilizia unificata assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 7 luglio 2014, nonché la successiva deliberazione n. 221 del 16 febbraio 2015 sulla conformità ai modelli definiti con il precitato accordo tra governo, regioni e autonomie locali del 18 dicembre 2014, e gli atti di aggiornamento della stessa modulistica edilizia unificata assunti con determinazioni del Responsabile dell'odierno Servizio giuridico del territorio nn. 16913/2014 (Primo adeguamento), 3316/2015 (Secondo adeguamento) e 8822/2015 (Terzo adeguamento);
- c) l'atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014 (contenente anche modifiche delle definizioni tecniche uniformi di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279/2010);

Considerato quanto anticipato, in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per il recepimento dell'intesa del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo, nell'ambito della circolare dell'Assessore regionale alla programmazione territoriale, prot. n. 771180 del 16 dicembre 2016, ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna, agli Ordini e Collegi professionali ed alle associazioni economiche e sociali, recante "chiarimenti sull'attuazione nel campo edilizio dei decreti legislativi SCIA1 e SCIA2, assunti ai sensi della legge 124 del 2015, e del regolamento edilizio tipo";

Dato atto che i contenuti dei precitati accordi siglati in Conferenza unificata, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e di regolamento edilizio-tipo, risultano omogenei rispetto alle esperienze amministrative della nostra Regione, e che occorre comunque aggiornare ed integrare il contenuto dei precitati atti regionali di coordinamento tecnico, provvedendo in particolare, per il nostro ambito territoriale regionale e per i relativi Comuni, a:

- 1) recepire lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'allegato 1 dell'intesa del 20 ottobre 2016;

- 2) aggiornare le definizioni tecniche uniformi di cui all'atto di coordinamento del 4 febbraio 2010, in coerenza alle definizioni uniformi contenute nell'Allegato 1-A dell'intesa del 20 ottobre 2016;
- 3) aggiornare la "ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna", di cui all'atto di coordinamento assunto con nostra deliberazione n. 994/2014, adeguandola alla "ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia", contenuta nell'Allegato 1-B dell'intesa del 20 ottobre 2016;
- 4) aggiornare la modulistica edilizia unificata di cui al precitato atto di coordinamento assunto con nostra deliberazione n. 993/2014, e di cui ai successivi aggiornamenti, adeguandola agli omologhi moduli unificati e standardizzati definiti nell'ambito dell'accordo 4 maggio 2017;

Valutato che per tutti i contenuti di cui ai precedenti punti da 1 a 4, occorre anche definire le disposizioni inerenti i termini, le modalità e gli effetti dei dovuti recepimenti da parte dei Comuni, o delle relative Unioni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia, in coerenza alle previsioni contenute nei richiamati accordi del 20 ottobre 2016 e del 4 maggio 2017;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a quanto sopra, approvando, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013, l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che lo stesso Atto regionale di coordinamento tecnico deve entrare in vigore in data 1 luglio 2017, in osservanza del termine ultimo per il recepimento del decreto legislativo n. 222/2016 (cd. decreto SCIA 2) e dell'accordo di Conferenza unificata del 4 maggio 2017 sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29.12.2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 56 del 25.01.2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della LR 43/2001";
- n. 270 del 29.02.2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 622 del 28.04.2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015", e la conseguente determinazione n. 7283 del 29.04.2016, recante "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professionali, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- n. 702 del 16.05.2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 del 11.07.2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1681 del 17.10.2016 recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 89 del 30.01.2017 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”, e la precedente connessa nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) PG/2016/0551491 del 26.07.2016, che illustra le modalità di pubblicazione sul web di tutte le deliberazioni della Giunta regionale, a decorrere dal 01.08.2016;
- n. 468 del 10.04.2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486 del 10.04.2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

Dato atto del parere allegato;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, espresso nella seduta del 26 giugno 2017;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale;

A VOTI UNANIMI E PALESI DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013, e per le ragioni sopra esposte, l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, allegato e parte integrante della presente deliberazione, composto da nr. 7 articoli e dai seguenti 4 Allegati:

- I - Schema di regolamento edilizio-tipo
- II - Definizioni tecniche uniformi
- III - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale
- IV - Modulistica edilizia unificata

2. di dare atto che per effetto delle richiamate norme di legge regionale, i Comuni dell'Emilia-Romagna, o le relative Unioni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia, nonché, per quanto di competenza, le Province e la Città metropolitana di Bologna, sono tenuti alla puntuale attuazione di tale Atto regionale di coordinamento tecnico, secondo i termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso Atto;

3. di pubblicare il presente atto sul BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7, nonché sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, e di comunicare tali pubblicazioni a tutti i Comuni, Unioni di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna, alla Città metropolitana di Bologna, e a tutti i relativi SUE e SUAP;

4. di evidenziare in particolare, e rendere disponibili negli opportuni formati, sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”, i quattro Allegati dell'Atto di coordinamento;

5. di dare atto che il presente atto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta regionale”), in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-19, approvato con propria deliberazione n. 89 del 30.01.2017, e della inerente direttiva attuativa approvata con propria deliberazione n. 486 del 10.04.2017.

Allegato parte integrante

ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE
IN MATERIA EDILIZIA

ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013

Indice

Art. 1 - Oggetto dell'atto di coordinamento	
Art. 2 - Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I	
Art. 3 - Applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'Allegato II	
Art. 4 - Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, e uso della relativa ricognizione di cui all'Allegato III	
Art. 5 - Applicazione della modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV	
Art. 6 - Aggiornamenti dell'Atto e degli Allegati	
Art. 7 - Pubblicazione, comunicazione ed entrata in vigore	
Allegato I - SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO	Pag. 15
Allegato II - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI (DTU)	Pag. 21
Allegato III - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE	Pag. 31
Allegato IV - MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA	Pag. 49

ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE
IN MATERIA EDILIZIA

ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013

Art. 1 - Oggetto dell'atto di coordinamento

1. Il presente Atto regionale di coordinamento tecnico (di seguito Atto), assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), per assicurare la semplificazione e l'uniformazione della disciplina edilizia e dei procedimenti di autorizzazione e controllo degli interventi edilizi, aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279/2010), sulla modulistica edilizia unificata (deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014) e sull'applicazione del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (deliberazione della Giunta regionale n. 994/2014), recependo gli accordi siglati in Conferenza unificata, tra Governo statale, Regioni ed Autonomie locali, in materia di regolamento edilizio-tipo (intesa 20 ottobre 2016) e di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi (accordo 4 maggio 2017).

2. In tale contesto il presente Atto disciplina in particolare, nei seguenti articoli, il recepimento da parte dei Comuni, e per quanto di competenza da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, dei seguenti strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata:

- a) lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I;
- b) l'aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato II, le quali sostituiscono e integrano le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia già assunte con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010, e i relativi successivi aggiornamenti;
- c) la conferma del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate nella ricognizione di cui all'Allegato III, la quale aggiorna e sostituisce la precedente ricognizione normativa assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 994/2014;
- d) l'aggiornamento della modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV, la quale sostituisce la modulistica edilizia già assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, ed i relativi successivi aggiornamenti.

3. Ogni riferimento ai Comuni, contenuto nel presente Atto, è da intendersi riferito alle Unioni di Comuni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia.

Art. 2 - Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I

1. In coerenza ai contenuti dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio assunto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, o, in via transitoria, il proprio regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla legge regionale n. 20/2000, o il proprio regolamento edilizio di cui alla previgente legge regionale n. 47/1978 (di seguito, per tutte queste ipotesi, "regolamento edilizio"), alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui al qui Allegato I, secondo le modalità definite nei seguenti commi.

2. I Comuni provvedono alla conformazione del regolamento edilizio **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore del presente Atto, **secondo una delle due seguenti metodologie**:

a) riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi.

b) oppure, in via provvisoria, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio da realizzare nell'ambito dell'adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta n. 4223, in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa regionale), attraverso l'integrazione, in testa all'attuale regolamento edilizio, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del regolamento edilizio-tipo, di cui all'Allegato I, e riporti, per ognuna delle Parti, dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, l'indicazione delle corrispondenti sezioni e articoli e delle relative pagine dell'attuale regolamento edilizio.

3. Per quanto attiene agli **atti con i quali procedere alla conformazione del regolamento edilizio**, si precisa che tale conformazione deve essere compiuta, entro il fissato termine di 180 giorni:

a) o attraverso l'adozione del regolamento edilizio comunale di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, volto a riunificare in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di competenza del Comune;

b) o attraverso una deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 15/2013, volta all'adeguamento dell'attuale regolamento edilizio;

c) o, qualora sia in corso il procedimento di approvazione o di variante del RUE, o di variante del regolamento edilizio di cui alla legge regionale n. 47/1978, attraverso le necessarie modifiche prima dell'approvazione dello strumento, senza che ciò comporti la necessità di ripubblicazione.

4. La Regione pubblica e rende disponibile in formato aperto lo Schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I, e gli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 6, sul sito web della Regione, sezione "Territorio", sottosezione "Codice del governo del territorio".

Art. 3 - Applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'Allegato II

1. Dall'entrata in vigore del presente atto, nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna operano le definizioni tecniche uniformi di cui al qui Allegato II (di seguito DTU / definizioni tecniche uniformi), secondo quanto specificato nei seguenti commi, in coerenza a quanto già stabilito con l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e recepito dall'articolo 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013, ed in adeguamento alle definizioni uniformi di cui all'Allegato 1.A dell'intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo,

2. Nell'Allegato II sono distinte, in particolare:

a) le **DTU già definite dalla Regione con i precedenti atti di coordinamento**, ed invariate, le quali conseguentemente continuano a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013 (prevalendo su ogni diversa definizione contenuta nei precedenti piani e regolamenti incidenti sull'uso e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, di Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna);

b) le **nuove DTU, contrassegnate da apposito asterisco**, corrispondenti alle definizioni uniformi che non erano presenti negli atti di coordinamento regionale o che sono state variate dall'intesa del 20 ottobre 2016, che i Comuni devono recepire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, a norma del comma 3.

3. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, recepiscono le nuove DTU con gli atti con i quali adeguano il regolamento edilizio allo schema tipo di cui all'Allegato I (in particolare richiamando le nuove DTU nella Parte Prima del regolamento edilizio, come prescritto dall'Allegato I, paragrafo 4, lettera a., del presente Atto di coordinamento) o, quantomeno, adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono il recepimento delle precedenti definizioni tecniche uniformi regionali, a norma dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013. **Decorso inutilmente tale termine, anche le nuove DTU contrassegnate da asterisco trovano diretta applicazione**, prevalendo su quelle con esse incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio (l'articolo 12, comma 2, LR 15/2013).

4. Qualora l'adeguamento alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, comporti la variazione delle capacità edificatorie previste dal piano urbanistico o dal regolamento edilizio, il Comune provvede, entro lo stesso termine di 180 giorni di cui al comma 3, con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013, ad approvare coefficienti **e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dallo strumento prima e dopo l'adeguamento**.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente Atto, i Comuni utilizzano in ogni caso tutte le DTU nei regolamenti edilizi adottati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), LR 15/2013, e negli strumenti che saranno adottati sulla base della nuova legge urbanistica regionale, ora in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 4223, proposto con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017, in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa regionale), nonché, in via transitoria, negli strumenti urbanistici che saranno adottati o approvati

successivamente all'entrata in vigore del presente Atto, secondo la disciplina statale e regionale previgente.

6. Per gli strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore del presente Atto, l'adeguamento alle DTU contrassegnate da asterisco deve essere compiuto prima dell'approvazione, senza la necessità della ripubblicazione degli strumenti.

7. Fino alla revisione dei contenuti delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 29 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione continuano ad applicarsi le definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazioni.

8. La Regione pubblica e rende disponibili le DTU di cui all'Allegato II, con i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, sul sito web della Regione, sezione "Territorio", sottosezione "Codice del governo del territorio".

Art. 4 - Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, e utilizzo della relativa ricognizione di cui all'Allegato III

1. La Regione aggiorna la "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna", già contenuta nella Parte Terza dell'atto di coordinamento assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014, mediante la nuova ricognizione di cui al qui Allegato III, in coerenza alla ricognizione delle disposizioni statali contenuta nell'intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo.

2. La medesima ricognizione di cui all'Allegato III è **immediatamente operativa, dall'entrata in vigore del presente Atto, trattandosi di aggiornamento della precedente ricognizione** di cui alla deliberazione n. 994/2014, ed avendo ad oggetto disposizioni cogenti ed autoapplicative, che non devono essere riprodotte ma solo richiamate nella Prima Parte del regolamento edilizio (come prescritto dall'Allegato I, paragrafo 4, lettera c., del presente Atto di coordinamento).

3. Sulla base della stessa ricognizione normativa di cui all'Allegato III, i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna provvedono ad aggiornare gli eventuali richiami a norme previgenti, contenuti nei propri piani urbanistici e territoriali e nei propri regolamenti incidenti sull'attività edilizia, e ad eliminare ogni connessa discordanza e duplicazione normativa presente negli stessi piani e regolamenti, secondo i principi già definiti nelle Parti Prima e Seconda della richiamata deliberazione n. 994/2014

4. In particolare le Parti Prima e Seconda dell'atto di coordinamento assunto con la deliberazione n. 994/2014 continuano a trovare applicazione, mentre la Parte Terza è sostituita dalla ricognizione di cui al qui Allegato III.

5. La Regione pubblica e rende disponibile in formato aperto la ricognizione di cui all'Allegato III, con i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, sul sito web della Regione, sezione "Territorio", sottosezione "Codice del governo del territorio".

Art. 5 - Applicazione della modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Atto (e dunque **dal 1° luglio 2017**), tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna, ed in particolare tutti gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) e Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), adottano la **modulistica edilizia unificata** di cui all'Allegato IV del presente Atto, conformando i procedimenti di autorizzazione e controllo dell'attività edilizia alle indicazioni contenute nei medesimi moduli.

2. Tale modulistica costituisce **aggiornamento della modulistica edilizia unificata già assunta** con deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, e con i successivi atti di aggiornamento, e costituisce altresì adeguamento ai moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi previsti nell'ambito dell'accordo siglato in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, il 4 maggio 2017 (e a quelli relativi al permesso di costruire, in corso di approvazione ma già definiti nei loro contenuti alla data di approvazione del presente atto).

3. La modulistica edilizia unificata si compone dei seguenti moduli, predisposti e messi a disposizione dalla Regione in formato digitale compilabile, e riprodotti in formato grafico nell'Allegato IV:

- Modulo 1 - Presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva
- Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza
- Modulo 3 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità
- Modulo 4 - Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità
- Modulo 5 - Comunicazione fine lavori per opere soggette a CILA
- Modulo 6 - Comunicazione opere temporanee o stagionali
- Modulo 7 - Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano
- Allegato - Altri dati di localizzazione
- Allegato - Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese
- Allegato - Asseverazioni di altri tecnici
- Allegato - Dati geometrici di altri immobili

2. In via transitoria, nell'uso della modulistica edilizia unificata è consentito allegare le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Atto (e dunque prima del 1° luglio 2017), nonché quelli richiesti prima della stessa data, e rilasciati successivamente.

3. Rispetto ai contenuti della modulistica edilizia unificata continuano a trovare applicazione le indicazioni stabilite nella Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati) dell'Allegato B dell'atto di coordinamento assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010.

4. La Regione pubblica e rende disponibile la modulistica edilizia unificata nei formati digitali che ne consentano la piena utilizzabilità da parte di tutti gli operatori del settore, sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”.

Art. 6 - Aggiornamenti dell’Atto e degli Allegati

1. La Regione provvede con ulteriori atti di coordinamento tecnico, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013, ad integrare o modificare i contenuti del presente Atto al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e di uniformazione nei regolamenti edilizi comunali, nei piani urbanistici e territoriali, e nella gestione dei procedimenti di autorizzazione e controllo degli interventi edilizi, nell’ambito del territorio dell’Emilia-Romagna.

2. La Regione provvede altresì ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presente Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali sopravvenute, con determinazione del Responsabile del Servizio giuridico del territorio, sentiti i componenti del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1596/2016. Con lo stesso atto la Regione provvede ad aggiornare le Definizioni Tecniche Uniformi, nel caso di una loro modifica con intesa della Conferenza Unificata Stato-regioni Autonomie locali, nonché alla revisione, per gli aspetti meramente tecnici, delle indicazioni di cui alla Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati) dell’Allegato B dell’atto di coordinamento assunto con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279/2010, allo scopo della loro migliore integrazione con i contenuti dell’Allegato III del presente Atto. Il Responsabile del Servizio giuridico del territorio provvede, inoltre, con propri comunicati alla correzione di errori materiali e a modifiche di carattere formale degli Allegati, nonché all’aggiornamento della ricognizione normativa di cui all’Allegato III e della modulistica di cui all’Allegato IV, rispetto a norme statali e regionali sopravvenute ed immediatamente operative.

3. In ogni ipotesi di modifica del contenuto degli Allegati, la Regione assicura la tempestiva comunicazione a tutti i Comuni e Province dell’Emilia-Romagna, alla Città metropolitana di Bologna e agli Ordini e Collegi professionali rappresentati nel richiamato Tavolo di coordinamento tecnico, nonché la pubblicazione del testo coordinato degli Allegati, con le modifiche apportate, nelle sezioni web specificate negli articoli precedenti.

Art. 7 - Pubblicazione, comunicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Atto è pubblicato sul BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7, nonché sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”.

2. Gli Allegati del presente Atto sono inoltre pubblicati e resi disponibili sul sito web della Regione secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

3. Il presente Atto è comunicato a tutti i Comuni e Province dell’Emilia-Romagna e alla Città metropolitana di Bologna, nonché a tutti i relativi SUE e SUAP.

4. Il presente Atto entra in vigore il giorno **1 luglio 2017**.

* * *

ALLEGATO I
SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO

1. Il presente Schema stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna il contenuto dei regolamenti edilizi di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 15/2013, dei regolamenti urbanistico edilizi (RUE) di cui alla legge regionale n. 20/2000 e dei regolamenti edilizi di cui alla previgente legge regionale n. 47/1978 (di seguito, per tutte le ipotesi, "regolamento edilizio"), in recepimento dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi al presente Schema, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 2 del presente Atto regionale di coordinamento tecnico.

3. Il regolamento edilizio comunale si articola, in particolare, in due Parti:

a) nella Prima Parte, denominata "**Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia**" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

b) nella Seconda Parte, denominata "**Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia**" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio regionale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9;

4. In particolare, la **Prima Parte dei regolamenti edilizi**, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

a) le definizioni tecniche uniformi (di cui all'Allegato II del presente Atto regionale di coordinamento tecnico);

b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;

c) le disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (di cui all'Allegato III del presente Atto regionale di coordinamento tecnico), che attengono:

c.1. al procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità di controllo degli stessi;

c.2. ai requisiti generali delle opere edilizie, relativi:

c.2.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

c.2.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);

c.2.3. alle servitù militari;

c.2.4. agli accessi stradali;

c.2.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

c.2.6. ai siti contaminati;

c.3. alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

c.4. alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

d) la modulistica edilizia unificata (di cui all'Allegato IV del presente Atto regionale di coordinamento tecnico);

5. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, di cui al precedente paragrafo, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.

6. La Seconda Parte dei regolamenti edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

7. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime.

8. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:

a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;

b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;

c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;

d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;

e) applicazione dei criteri di progettazione per il superamento delle barriere architettoniche, per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;

f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;

h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

9. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l'uniformità di impianto,

rispettando la suddivisione tra Parti, Titoli e Capi, stabilita nello stesso indice, senza la necessità di regolamentare tutte le singole voci. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.

INDICE

PARTE PRIMA - *PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA*

PARTE SECONDA - *DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA*

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. Pareri preventivi;
7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;

2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;

3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell'energia elettrica;
5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

Capo VI - Elementi costruttivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;

9. materiali, tecniche costruttive degli edifici;
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.

ALLEGATO II
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI
(DTU)

NB: l'asterisco () contrassegna le DTU, introdotte o modificate rispetto alle previgenti, in recepimento delle definizioni uniformi nazionali di cui all'intesa di Conferenza unificata 20.10.2016.*

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE
1. Superficie territoriale	STER	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2. Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
4. Ambito		Parte di territorio definita dallo strumento urbanistico in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione.
5. Comparto		Porzione di territorio in cui si opera previo accordo operativo o altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.
6. Lotto		Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
7. Unità fondiaria		Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica. Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche "lotti liberi" o "lotti inediti"; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.

8. Superficie minima di intervento		Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull'area stessa.
9. Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
10. Dotazioni territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
11. Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione della parte fuori terra dello stesso sull'area di pertinenza.
12. Superficie coperta	SCO	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
13. Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal regolamento edilizio RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.
14. Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
15. Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
16. Superficie totale (*)	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
17. Superficie lorda (*)	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
18. Superficie utile (*)	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa

		<p>vigente a seconda dell'uso cui sono destinati.</p> <p>La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.</p> <p>Si computano nella superficie utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra, che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70 (per altezze inferiori vedi definizione n. 19); • i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR 11/1998 (in assenza dei requisiti di abitabilità vedi definizione n.19). <p>Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell'attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).
<p>19. Superficie accessoria (*)</p>	<p>SA</p>	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali, se non gravati da servitù di uso pubblico (se gravati da servitù vedi definizione n. 20); • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie con profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile (vedi definizione n. 20); • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra con altezza utile inferiore a m. 2,70; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile (vedi definizione n. 18); • i vani scala interni alle unità immobiliari

		<p>computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
20. Superfici escluse dal computo della SU e della SA		<p>Non costituiscono né superficie utile né accessoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline (vedi definizione n.53); • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili (vedi definizione n. 59); • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52); • i pergolati a terra (vedi definizione n.54); • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • volumi o vani tecnici (vedi definizione n. 41).
21. Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).
22. Superficie calpestabile (*)		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento
23. Parti comuni / condominiali		Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.

24. Area dell'insediamento all'aperto	AI	<p>Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.</p> <p>La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.</p>
25. Sagoma (*)		<p>Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</p>
26. Volume totale o volumetria complessiva (*)	VT	<p>Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.</p>
27. Piano di un edificio		<p>Spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.</p>
28. Piano fuori terra		<p>Piano di un edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</p>
29. Piano seminterrato (*)		<p>Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.</p> <p>Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.</p> <p>Sono assimilati a piani fuori terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30

		rispetto a quella del terreno circostante.
30. Piano interrato (*)		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.
31. Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante (art. 1, comma 2, della LR n. 11/1998).
32. Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.
33. Numero dei piani (*)		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL)
34. Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale.
35. Altezza del fronte (*)		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: <ul style="list-style-type: none"> - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista nel progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralici, ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta dall'alto.
36. Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
37. Altezza utile (*)		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali

		aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
38. Altezza virtuale (o altezza utile media)	HV	Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.
39. Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità \leq a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporti dell'edificio aventi una profondità \leq a m. 1,50.
40. Indice di visuale libera	IVL	Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l'altezza dei medesimi fronti.
41. Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai).
42. Vuoto tecnico		Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80.
43. Unità immobiliare		Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.
44. Alloggio		Unità immobiliare destinata ad abitazione.
45. Unità edilizia	UE	Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L'unità edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.
46. Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque

		<p>appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.</p> <p>Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.</p>
47. Edificio unifamiliare (*)		<p>Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.</p>
48. Pertinenza		<p>Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.</p>
49. Balcone		<p>Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.</p>
50. Ballatoio		<p>Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.</p>
51. Loggia /Loggiato		<p>Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.</p>
52. Lastrico solare		<p>Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.</p>
53. Pensilina (*)		<p>Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.</p>
54. Pergolato		<p>Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento.</p> <p>Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.</p>
55. Portico /porticato		<p>Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.</p>
56. Terrazza		<p>Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.</p>

57. Tettoia (*)		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
58. Veranda		Locale o spazio coperto, avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
59. Tetto verde		Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

Indice analitico delle Definizioni tecniche uniformi

Voce	Numero
Alloggio	44
Altezza del fronte	35
Altezza dell'edificio	36
Altezza lorda	34
Altezza utile	37
Altezza virtuale (o altezza utile media)	38
Ambito	4
Area dell'insediamento all'aperto	24
Balcone	49
Ballatoio	50
Carico urbanistico	9
Comparto	5
Distanze	39
Dotazioni territoriali	10
Edificio	46
Edificio unifamiliare	47
Indice di copertura	15
Indice di edificabilità territoriale	3
Indice di permeabilità	14
Indice di visuale libera	40
Lastrico solare	52
Loggia /loggiato	51
Lotto	6
Numero dei piani	33
Parti comuni / condominiali	23

Pensilina	53
Pergolato	54
Pertinenza	48
Piano di un edificio	27
Piano fuori terra	28
Piano interrato	30
Piano seminterrato	29
Portico/Porticato	55
Sagoma	25
Sedime	11
Soppalco	32
Sottotetto	31
Superficie accessoria	19
Superficie calpestabile	22
Superficie complessiva	21
Superficie coperta	12
Superfici escluse dal computo della SU e della SA	20
Superficie fondiaria	2
Superficie minima di intervento	8
Superficie permeabile	13
Superficie lorda	17
Superficie territoriale	1
Superficie totale	16
Superficie utile	18
Terrazza	56
Tetto verde	59
Tettoia	57
Unità edilizia	45
Unità fondiaria	7
Unità immobiliare	43
Veranda	58
Volume tecnico	41
Volume totale o volumetria complessiva	26
Vuoto tecnico	42

ALLEGATO III

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

NB: i riferimenti normativi si intendono al testo vigente (comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute dopo l'approvazione)

A	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 17, 17-bis e 18, comma 2
	LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)]. I contenuti degli Allegati A e B, Sezioni 1 e 2, sono superati da nuovi atti di coordinamento, mentre vigono ancora i contenuti dell'Allegato B, Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)]
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare l'articolo 5
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 16-bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, comma 2
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)] I contenuti degli Allegati A e B, Sezioni 1 e 2, sono superati da nuovi atti di coordinamento, mentre vigono ancora i contenuti dell'Allegato B, Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei

	campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi) <i>(per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente impattanti)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), come modificato dal decreto legislativo 30.6.2016, n.127
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 28 luglio 2008 (Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti)
	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 3 novembre 2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico)
	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 26 luglio 2010 (Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica)
	REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

	LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n.18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile), in particolare l'art.32.
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2015 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016)
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare articolo 13, comma 3
	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare articolo 14.
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al

	verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare articoli 4 e 14
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2088 (Direttive per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts)
	LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
	DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
	LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138
	LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

	MINISTRO DELL'INTERNO DECRETO 3 febbraio 2016 - A decorrere dal 12.5.2016 entra in vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO del Ministro della Difesa 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al DLgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articolo 164
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
	DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la

	caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
C	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2 Beni paesaggistici
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in particolare Titolo III-bis (<i>Tutela e valorizzazione del paesaggio</i>), articoli 40-bis e seguenti
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale")
	C.4 Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 e seguenti
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo 15, comma 10, che conferisce ai servizi territoriali di area dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriali e la protezione civile le funzioni relative al rilascio del nullaosta idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), come attuato dai Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dei tre distretti idrografici operanti sul territorio regionale (Distretto del fiume Po, dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale), a loro volta recepiti nelle varianti ai PAI vigenti sul medesimo territorio regionale
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della LR 6/2005)).
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2012 n. 1286 (Linee guida in materia di istituzione pianificazione e gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti - LR.6/2005)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
	LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)

	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo 18
	LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016), in particolare articolo 20, modificata da LR 9/2016, art.22.
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS))
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2013, n. 1419 (Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2016 n. 74 (Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna)
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della LR n. 9 del 1999)
D	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) in particolare articolo 2
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>classificazione sismica dei comuni italiani</i>) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008
	LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 (Approvazione dell'atto di indirizzo recante la "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR))
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della LR n. 19 del 2008)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2272 (Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, (Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879 (Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del

	paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti e prevenzione delle cadute dall'alto	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di

		ingegneria civile), in particolare articolo 6
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2015, n. 699 (Approvazione nuovo “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”)
		D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
		D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 (modificato da DLgs n.106/2009)
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

	NOTA REGIONALE n.149800 del 20/06/2013 (Indicazioni per la rimozione di materiale contenente amianto disperso in aree agricole a seguito degli eventi calamitosi del 3 maggio 2013) e in particolare l'allegato 1 (Interventi di rimozione di materiali contenenti amianto dispersi in aree agricole: aspetti di sanità pubblica)
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012 n.1696 (Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l'individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l'utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto.)
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29/10/1996 n. 2580, approvata dall'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna l'11 dicembre 1996 (prot. n. 12155/1.2) - (Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.)
	D.8 Requisiti minimi di prestazione energetica e certificazione energetica degli edifici.
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004 n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e s.m.i. – Vedi in particolare le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché agli allegati 1,2,3,4,5,13, e 15, che continuano a trovare applicazione per le varianti in corso d'opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della DGR 967/2015
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 967 del 20 luglio 2015 (Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) come modificata dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.1715 del 24 ottobre 2016 (Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. (pubblicata sul BUR n. 329/2016)
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 7 settembre 2015 (Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2016, n. 304 (Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015)
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	D.9.1 Inquinamento acustico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31

	maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico") in particolare punto 3 della Direttiva, relativa ai "cantieri"
	D.9.2 Requisiti acustici passivi degli edifici.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	D.10 Produzione di materiali da scavo
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 12 novembre 2015 - "TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI

O IMPIANTI	
E.1 Strutture commerciali	
	LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 155/2008
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione modulistica), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198
E.2 Strutture ricettive	
	LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
	LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna))
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 (Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture recettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione)
E.3 Strutture per l'agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)
	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti).
E.5 Sale cinematografiche	
	LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
E.6 Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	
	LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale), in particolare articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi)
	LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato), ed in particolare l'articolo 11 (Disposizioni in materia di edilizia)
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
	LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) in particolare articolo 8. commi 5 e 6.
	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970 (Recepimento "Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti alimentari" e "Linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di origine animale" oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni)

	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale)
E.9 Impianti sportivi	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive)
E.10 Strutture Termali	
	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato-Regioni - 23 settembre 2004)
E.11 Strutture Sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla LR 12 marzo 2003 n. 2 e da LR 19 febbraio 2008 n. 4. – in particolare articolo 8
	LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) in particolare Titolo IV - Autorizzazione ed accreditamento delle attività sanitarie) in particolare articolo 18
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione della LR 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale.

	Revoca di precedenti provvedimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al 31/12/2004 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520 (Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso ulteriori precisazioni)
	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' DELLA REGIONE 11/10/2005, n. 14526 (Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria)
E.12 Strutture veterinarie	
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private)
E.13 Sale da gioco e sale scommesse	
	LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico), in particolare l'articolo 6 (Apertura ed esercizio dell'attività), commi da 3-bis a 3-quinquies sui titoli abilitativi edilizi occorrenti; vedi anche gli artt. 18 e 48, comma 5, LR 18/2016 (TU Legalità)
	LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) vedi in particolare gli articoli 18 e 48, comma 5, che subordina ad una deliberazione di Giunta regionale l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 LR 5/2013, sulla distanza di 500 m per le sale da gioco (vedi DGR n. 831/2017)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2017, n. 831 (Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (LR 5/2013 come modificata dall'art. 48 LR 18/2016).

ALLEGATO IV
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

Elenco dei moduli

- MODULO 1 - PRESENTAZIONE O RICHIESTA DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA DI CONFERENZA DI SERVIZI PREVENTIVA	Pag. 50
- MODULO 2 - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA	Pag. 79
- MODULO 3 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	Pag. 103
- MODULO 4 - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	Pag. 112
- MODULO 5 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI PER OPERE SOGGETTE A CILA	Pag. 125
- MODULO 6 - COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI	Pag. 132
- MODULO 7 - COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO DA RURALE A URBANO	Pag. 136
- ALLEGATO - ALTRI DATI DI LOCALIZZAZIONE	Pag. 139
- ALLEGATO - ALTRI SOGGETTI, ALTRI TECNICI, ALTRE IMPRESE	Pag. 141
- ALLEGATO - ASSEVERAZIONI DI ALTRI TECNICI	Pag. 146
- ALLEGATO - DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI	Pag. 148



RICHIESTA O PRESENTAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA PREVENTIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Al Comune di _____

Sportello Unico Attività Produttive

Sportello Unico Edilizia

Indirizzo

PEC / Posta elettronica

Pratica edilizia _____

del _____

Protocollo _____

da compilare a cura del SUE/SUAP

CILA ordinaria presentata dopo l'inizio lavori a sanatoria a sanatoria con opere
con inizio lavori differito

SCIA ordinaria presentata dopo l'inizio lavori a sanatoria a sanatoria con opere
con inizio lavori differito
 in variante

PdC ordinario in deroga a sanatoria a sanatoria con opere in variante

Istanza di **convocazione preventiva** di conferenza di servizi

CILA / SCIA / PdC **dopo conferenza di servizi** preventiva

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, il quadro è ripetibile nella Sezione "SOGETTI COINVOLTI - 1 Titolari")

(se la presentazione o richiesta di titolo edilizio avviene dopo la conferenza di servizi preventiva, compilare solo i campi cognome, nome e codice fiscale)

1. La/Il sottoscritto/a

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta**DICHIARAZIONI**

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA**a) Titolarità dell'intervento***(da non compilare nel caso di titolo edilizio presentato o richiesto dopo conferenza di servizi preventiva)***di avere titolo alla presentazione della presente pratica edilizia in quanto:***(ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.)*

dell'immobile interessato dall'intervento e di

- a.1. **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento
- a.2. **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento, e pertanto

- a.2.1. si allega la dichiarazione di **assenso dei terzi** titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne

(da non compilare nel caso di titolo edilizio presentato o richiesto dopo conferenza di servizi preventiva)

che le opere previste

- b.1. non riguardano parti comuni
- b.2. riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state deliberate dall'assemblea condominiale secondo la normativa vigente
- b.3. riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato **approvato dai comproprietari** delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari, e pertanto
- b.3.1. si allega **copia di documento d'identità** di tutti i comproprietari sottoscrittori
- b.4. riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

c) Qualificazione dell'intervento e inizio dei lavori

che la presente pratica riguarda:

- c.1. intervento edilizio che **rientra** nell'ambito dei procedimenti di competenza del **SUAP**, regolati dagli articoli 5, 6 e 7 del d.P.R. 160/2010,
- c.2. intervento edilizio che **non rientra** nell'ambito dei suddetti procedimenti di competenza del **SUAP**

e che per il medesimo intervento è presentata o richiesta una:

- c.2.1. **CILA**
- c.2.2. **SCIA**
- c.2.3. **domanda di rilascio di PdC**
- c.2.4. **istanza di convocazione preventiva di conferenza di servizi**

che inoltre la presente pratica:

- c.3. non riguarda una **variante** a precedente titolo edilizio
- c.4. riguarda una **variazione essenziale** al seguente titolo abilitativo: tipo n. del
- c.5. riguarda una **variante in corso d'opera / di fine lavori** al seguente titolo abilitativo: tipo n. del

per quanto attiene in particolare all'inizio dei lavori si precisa che, trattandosi di:

- c.6. una **CILA / SCIA (1) semplice o unica**, in quanto l'intervento non è subordinato all'acquisizione di atti di assenso presupposti, **i lavori avranno inizio:**
- c.6.1. **immediatamente dopo la comunicazione** comunale del regolare deposito ovvero decorsi 5 giorni lavorativi dalla data odierna (1);
- c.6.2. **immediatamente dopo la scadenza del termine per i controlli di merito** della CILA / SCIA (1) (scaduti i 30 giorni successivi alla comunicazione comunale del regolare deposito ovvero successivi al decorso del termine di 5 giorni lavorativi dalla data odierna)

- c.6.3. **successivamente in data** (data comunque inferiore ad un anno)

- c.7. una CILA / SCIA (1) condizionata, in quanto l'intervento è subordinato all'acquisizione di atti di assenso presupposti, **i lavori avranno inizio** :
 - c.7.1. **immediatamente dopo la comunicazione** comunale dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti tramite conferenza di servizi;
 - c.7.2. **successivamente, in data**..... (data comunque inferiore ad un anno)

- c.8. una **domanda di rilascio di PdC**:
 - c.8.1. **i lavori saranno iniziati dopo il rilascio del medesimo titolo**

- c.9. una **istanza preventiva di conferenza di servizi**, in quanto l'intervento è subordinato all'acquisizione di atti di assenso presupposti che con il presente modulo si richiede di acquisire prima della presentazione/richiesta del titolo edilizio e
 - c.9.1. di essere consapevole che **i lavori potranno essere iniziati solo dopo la presentazione /richiesta del titolo edilizio**, nei termini che saranno indicati nel medesimo titolo

- c.10. una CILA / SCIA / richiesta di PdC (1), **presentata a seguito della determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi**, comunicata dal SUE/SUAP con prot. n. del, **i lavori avranno inizio**:
 - c.10.1. **oggi** (cioè alla data di presentazione del presente titolo, trattandosi di CILA / SCIA (1))
 - c.10.2. **tra 20 giorni** (cioè dopo la scadenza del termine per il controllo del presente titolo, trattandosi di CILA / SCIA (1))
 - c.10.3. **alla data di rilascio del PdC**

(1) il titolo edilizio presentato o del quale si richiede il rilascio è quello indicato alle caselle c.2.1., c.2.2. o c.2.3.

d) Pratica in sanatoria

che la presente pratica

- d.1. **non** riguarda una sanatoria
- d.2. **riguarda** una sanatoria, trattandosi di:
 - d.2.1. **CILA con lavori in corso di esecuzione** (art. 16 bis della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
 - d.2.1.1. si allega ricevuta di **versamento della sanzione** di 333,00 euro
 - d.2.2. **SCIA con lavori in corso di esecuzione** (art. 18, comma 2, della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
 - d.2.2.1. si allega ricevuta di **versamento della sanzione** di 2000,00 euro
 - d.2.3. **CILA a sanatoria** (art. 16 bis della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
 - d.2.3.1. si allega ricevuta di **versamento della sanzione** di 1000,00 euro
 - d.2.4. **SCIA/PdC con accertamento di conformità** (art. 17, commi 1 o 2, della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
 - d.2.4.1. si allega ricevuta di **versamento dell'oblazione** prevista all'art. 17, comma 3

- d.2.5. SCIA a sanatoria** (art. 17-bis della L.R. 23 del 2004) e pertanto:
- d.2.5.1.** si allega ricevuta di **versamento della sanzione** prevista all'art. 17, comma 3
- e che, oltre alla sopraindicata sanatoria, la presente pratica:**
- d.3.** non riguarda anche un intervento edilizio
- d.4.** riguarda l'intervento edilizio qualificato e descritto nel modulo 2, quadro 2

e) Localizzazione dell'intervento *(In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento")*

(da non compilare nel caso di titolo edilizio presentato o richiesto dopo conferenza di servizi preventiva)

che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i				
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
		pian	intern	
	scala	o	o	C.A.P.
che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i				
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
		pian	intern	
	scala	o	o	C.A.P.
che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i				
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
		pian	intern	
	scala	o	o	C.A.P.
censito al catasto	foglio n.			
	map.			
	sub. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/>	sez. <i>(se presenti)</i>			
fabbricati	sez. urb. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/>	terreni			
	avente destinazione d'uso			
	<i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>			
censito al catasto	foglio n.			
	map.			
	sub. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/>	sez. <i>(se presenti)</i>			
fabbricati	sez. urb. <i>(se presenti)</i>			

<input type="checkbox"/>	terreni	avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>
censito al catasto	foglio n. map. sub. <i>(se presenti)</i> <input type="checkbox"/> sez. <i>(se presenti)</i> fabbricati sez. urb. <i>(se presenti)</i> <input type="checkbox"/> terreni	avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>

f) Precedenti edilizi e regolarità urbanistica

(da non compilare nel caso di titolo edilizio presentato o richiesto dopo conferenza di servizi preventiva)

dichiara che le opere oggetto dell'intervento :

- f.1.** riguardano un intervento di **nuova costruzione su area libera**
- f.2.** riguardano un **immobile/unità immobiliare esistente**
 - f.2.1.** oggetto del/i seguente/i titolo/i abilitativo/i in possesso del titolare ovvero dallo stesso acquisiti presso l'amministrazione comunale:
 - f.2.1.1.** titolo unico procedimento **SUAP (1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.2.** permesso di costruire/licenza edil./concessione edil. **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.3.** autorizzazione edilizia **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.4.** Comunicazione edilizia art. 26 L.47/1985 **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.5.** Condono edilizio **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.6.** denuncia di inizio attività (DIA) **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.7.** segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.8.** comunicazione inizio lavori (CILA) **(1)** n. _____ del _____
 - f.2.1.9.** altro **(1)** n. _____ del _____
 n. _____ del _____
 n. _____ del _____
 n. _____ del _____
 - f.2.2.** oggetto di accatastamento di primo impianto, in quanto **non sono stati reperiti titoli abilitativi**, (essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi)

inoltre dichiara che lo stato attuale dell'immobile risulta:

- f.3.** conforme alla documentazione dello stato legittimo che deriva dal/i titolo/i edilizio/i indicati in precedenza (o, in assenza, dell'accatastamento di primo impianto)
- f.4.** in difformità rispetto al titolo/i edilizio/i indicato/i in precedenza (o, in assenza, da accatastamento di primo impianto), e che tali opere sono state realizzate in data _____

(1) Le caselle da f.2.1.1. a f.2.1.9. non sono alternative tra di loro, in quanto l'immobile/unità immobiliare può essere stato oggetto di più titoli edilizi

g) Calcolo del contributo di costruzione

(da non compilare nel caso di titolo edilizio presentato o richiesto dopo conferenza di servizi preventiva)

che l'intervento da realizzare

- g.1. è a titolo gratuito**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. 15/2013 ovvero di altra normativa speciale, (specificare il caso):
- g.2. è a titolo oneroso.**
 - g.2.1.** pertanto si allega **prospetto di calcolo del contributo dovuto, predisposto dal tecnico abilitato salvo conguaglio (1)**

Rispetto agli oneri specifica che:

- g.2.2. non usufruisce** di riduzioni
- g.2.3. usufruisce** di una riduzione
 - g.2.3.1 usufruisce in particolare** della riduzione prevista per l'**edilizia abitativa convenzionata**, di cui al rogito in data
 - g.2.3.2 usufruisce in particolare** di altra ipotesi di riduzione del contributo di costruzione (specificare il caso):

Quanto al versamento del contributo dovuto:

- g.3.1. si allega** l'attestazione del completo versamento del contributo dovuto
- g.3.2.** trattandosi di PDC, **dichiara che il versamento sarà effettuato al momento del ritiro del titolo abilitativo, con le modalità previste dal Comune**
- g.3.3 trattandosi di CILA o di SCIA ad efficacia differita, si riserva di trasmettere prima dell'inizio dei lavori** l'attestazione del completo versamento del contributo dovuto
- g.4 chiede di avvalersi della possibilità del pagamento nel corso dei lavori** secondo quanto previsto dall'amministrazione comunale; **ed in particolare:**
 - g.4.1 chiede la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione**, e pertanto: **(2)**
 - g.4.1.1** si allega l'**attestazione del versamento della prima rata** dovuta e idonea forma di **garanzia**, redatta con le modalità previste dal Comune;
 - g.4.1.2. si riserva di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA** o al momento del ritiro **in caso di permesso di costruire**, l'attestazione del versamento della **prima rata** dovuta e idonea forma di **garanzia**, redatta con le modalità previste dal Comune
 - g.4.2. si impegna a** corrispondere il **costo di costruzione** in corso di esecuzione delle opere **(2)**
- g.3.5. non si versa** in tutto o in parte la relativa quota, perché ha eseguito/seguirà **a scomputo** le seguenti opere di urbanizzazione
 - di cui alla convenzione
 - in data

che inoltre per l'intervento

- g.3.6.** si richiede la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalle NTA del e pertanto:
 - g.3.6.1. si allega** il prospetto di calcolo della monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, **predisposto dal tecnico abilitato salvo conguaglio (1)**

(1) *La determinazione definitiva degli importi del contributo di costruzione dovuto e della monetizzazione compete allo sportello unico.*

(2) *Le caselle g.3.4.1. e g.3.4.2. non sono alternative tra di loro, potendo il titolare sia richiedere la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione sia impegnarsi al pagamento del costo di costruzione in corso di esecuzione delle opere*

h) Tecnici incaricati

di aver incaricato i tecnici, in qualità di progettisti e/o direttori dei lavori, indicati alla sezione “SOGGETTI COINVOLTI – 2 TECNICI INCARICATI”

i) Impresa esecutrice dei lavori

che i lavori sono/saranno eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione “SOGGETTI COINVOLTI – 3. IMPRESA ESECUTRICE/INSTALLATRICE”

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l'intervento

- I.1. non ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008
- I.2. ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
- I.3. ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 e pertanto:
 - I.3.1. relativamente** alla documentazione delle imprese esecutrici
 - I.3.1.1. dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
 - I.3.1.2. dichiara** di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
 - I.3.2. relativamente** alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. 81/2008

- I.3.2.1.** dichiara che **l'intervento non è soggetto all'invio della notifica**
- I.3.2.2.** dichiara che **l'intervento è soggetto a notifica**, e pertanto:
 - I.3.2.2.1.** **si indica il numero di codice SICO** relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni in data _____, il cui contenuto sarà **riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere** per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno
 - I.3.2.2.2.** **si riserva di indicare prima dell'inizio lavori il numero di codice SICO** relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni, il cui contenuto sarà **riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere** per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

di essere a conoscenza che l'efficacia della CILA, SCIA e del PdC è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia

(da non compilare in caso di CILA)

che l'importo complessivo dei lavori:

- m.1.** è uguale o inferiore a 150.000 euro, e pertanto non è richiesta la documentazione antimafia relativa all'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori;
- m.2.** è superiore a 150.000 euro, e pertanto:
 - m.2.1.** trattandosi di intervento soggetto a PdC:
 - m.2.1.1.** fornisce i dati dell'impresa esecutrice dei lavori, nella sezione 3 dell'allegato "Soggetti coinvolti", affinché lo sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia;
 - m.2.1.1.1** e si impegna a trasmettere allo sportello unico l'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico;
 - m.2.1.2.** si riserva di comunicare prima dell'inizio dei lavori i dati dell'impresa esecutrice e
 - m.2.1.2.1.** dichiara altresì di essere a conoscenza che i lavori non potranno iniziare prima del rilascio della comunicazione antimafia oppure prima della trasmissione allo sportello unico dell'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs. n. 159/2011 (nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico).
 - m.2.2.** trattandosi di intervento soggetto a SCIA,

- m.2.2.1. allega l'autocertificazione**, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, redatta dall'impresa esecutrice;
- m.2.2.2. si impegna a trasmettere prima dell'inizio dei lavori l'autocertificazione**, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, redatta dall'impresa esecutrice;

n) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente presentazione o richiesta di titolo edilizio istanza di conferenza di servizi preventiva non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. 241/1990

o) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE E ALLEGATA

di indicare nella tabella che segue la documentazione **allegata** e quella già in possesso dell'amministrazione comunale, costituenti parte integrante e sostanziale della presente segnalazione certificata di inizio attività

Atti in possesso del Comune	Atti Allegati	Denominazione documentazione	Quadro di riferimento	Casi in cui è prevista La documentazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica di asseverazione (Modulo 2)	-	Sempre obbligatoria, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Asseverazione degli altri tecnici incaricati"		Obbligatoria se la progettazione dell'intervento è stata assegnata a più tecnici incaricati, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Procura speciale	-	Obbligatorio in caso di invio telematico del presente modulo e del modulo 2 e per utilizzare l'indirizzo PEC del progettista per ogni comunicazione relativa al presente intervento, facoltativo negli altri casi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopia dei documenti d'identità del titolare e dei comproprietari	b)	Obbligatoria in caso di dichiarazioni (sostitutive di atto di notorietà) da produrre alla P.A., ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento"	e)	Obbligatorio se l'intervento e la relativa asseverazione si riferiscono a unità immobiliari/edifici aventi ulteriori indicazioni toponomastiche e catastali, a pena di inefficacia della CILA e della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese"	h) i)	Se l'intervento è presentato da più soggetti, se occorre indicare più tecnici incaricati o più imprese esecutrici, a pena di inefficacia della CILA e della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione antimafia	m)	Obbligatoria in caso di SCIA per iniziare lavori di importo superiore a 150.000 euro, a pena di inefficacia della SCIA

				e della istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici"	4)	Se l'intervento e la relativa asseverazione si riferiscono a più unità immobiliari/edifici
	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	6)	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento di € 2000 a titolo di sanzione	d) 6)	Se SCIA tardiva presentata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L.R. 23/2004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dell'oblazione prevista all'art. 17, comma 3, della L.R. 23/2004	d) 6)	Se pratica in sanatoria con accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 23/2004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria	d) 6)	Se regolarizzazione, ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. 23/2004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento del contributo di costruzione	g) 6)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo del contributo di costruzione	g) 6)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo di monetizzazioni di dotazioni territoriali	g) 6)	Se la realizzazione dell'intervento è subordinata al reperimento di dotazioni territoriali di cui è tuttavia ammessa la monetizzazione
	<input type="checkbox"/>	Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare anche a seguito di accesso agli atti (art. 27 della LR 15/2013 e art. 22 e seguenti della L. 241/1990)	f) - 3)	Obbligatorio in caso di intervento su edificio esistente se i precedenti edilizi elencati al quadro f) del presente modulo, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato legittimo, di progetto e comparativi	3)	Sempre obbligatorio per gli interventi edilizi non in sanatoria, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato legittimo, dello stato di fatto e comparativi		Se si tratta di pratica in sanatoria, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto		Sempre obbligatoria, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità

				della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue, di cui alla Sezione 3 DAL 279/2010 voce "elaborati grafici dello stato di fatto per interventi di nuova costruzione"		Sempre obbligatorio in caso di intervento su area libera, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modello ISTAT	-	Obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione (conservativa) con ampliamento di volume di fabbricato esistente (art. 7 d. Lgs. n. 322/1989)
<input type="checkbox"/>		Valutazione preventiva	7)	Se è stata richiesta valutazione preventiva, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 15/2013, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche: <input type="checkbox"/> relazione tecnica <input type="checkbox"/> elaborati grafici	8)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. 380/2001, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Richiesta di deroga alla disciplina sulle barriere architettoniche (comunale, da rilasciare nell'ambito dell'attività di controllo) e relativa documentazione		Se l'intervento, pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Progetto degli impianti	9)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici nei casi di cui all'art. 5, comma 2, del dm n. 37/2008 a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica sui consumi energetici e relativa documentazione allegata (in conformità alle indicazioni di cui alla DGR 1715/2016 - Allegato 4)	10)	Se l'intervento è soggetto all'applicazione della DGR n. 1715/2016, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla DAL 156/2008		Se l'intervento riguarda una variazione essenziale per la quale continua ad applicarsi, in via transitoria, la DAL 156 del 2008
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione di impatto acustico (redatta ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L.R. 15 del 2001 e DGR 673 del 2004)	11)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della L. 447/1995, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del tecnico competente in acustica		Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011 , che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1 , dPR 227/2011, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del tecnico competente in acustica		Se l'intervento, non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011 , e rispetta i limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2 , dPR 227/2011, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico (redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 15 del 2001 e della DGR 673 del 2004)		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della L. 447/1995, (scuole, asili nido ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate dall'art. 8, commi 2 e
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

				4, L. 447/1995, soggette a documentazione di impatto acustico - vedi sopra), a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da	12)	Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio), a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione del titolare resa all'ARPA E.-R. ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013, (utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa);		Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n. 69/2013, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco	13)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'ottenimento della deroga		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto da sottoporre all'organo di vigilanza	14)	Se le opere interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto art. 256 D.Lgs. 81/2008, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio sulle caratteristiche strutturali dell'intervento	16)	Sempre obbligatorio per i titoli edilizi non in variante, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica per opere strutturali prive di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (IPRIPI)		Se l'intervento sulle strutture è privo di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici e rientra nei casi L1 ed L2, secondo quanto stabilisce la D.G.R. n. 2272/2016, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 19/2008, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il deposito del progetto strutturale		Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica ed elaborati grafici, relativi agli schemi e alle tipologie strutturali		Se il titolare si riserva di richiedere l'autorizzazione sismica o di provvedere al deposito in un momento successivo e comunque prima dell'inizio lavori (art. 10, comma 3, lettera b) L.R. n. 19/2008 a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria		Se SCIA o richiesta di PdC in sanatoria per intervento, che ricomprende opere strutturali, attuato in assenza dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale dopo il 23 ottobre 2005 (art. 11, comma 2, lett. c), e art. 22 della L.R. 19/2008), a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica di asseverazione che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione		Se SCIA o richiesta di PdC in sanatoria per intervento che ricomprende opere strutturali, iniziato prima del 23 ottobre 2005 (art. 22, comma 1 LR 19/2008) a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MUR A.15/D.9 – “Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali ”		Obbligatori se variante in corso d'opera che non ha carattere sostanziale, secondo quanto prevede la D.G.R. n. 2272/2016, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
	<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica per varianti non sostanziali a progetto strutturale		Da presentare insieme a MUR A.15/D.9 se il titolare non si riserva di produrre la documentazione alla fine dei lavori edilizi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Denuncia delle opere di cui all'art. 65 del DPR 380/2001		Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (e il deposito o l'istanza di autorizzazione sismica non contiene la dichiarazione del costruttore, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto esecutivo ha il valore e gli effetti della medesima denuncia)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	17)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V), a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione per i nuovi impianti di illuminazione esterna privata di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della D.G.R. n. 1732/2015	18)	Se l'intervento comporta l'installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna privata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 19/2003 e dell'art. 9 della D.G.R. n. 1732/2015, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
VINCOLI				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica <input type="checkbox"/> procedimento ordinario <input type="checkbox"/> procedimento semplificato	19)	Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva oppure Se pratica in sanatoria per l'intervento ricadente in zona con vincolo paesaggistico apposto dopo l'abuso, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per l'accertamento di compatibilità paesaggistica. (art. 167, comma 4, DLgs. 42/2004)		Se pratica in sanatoria per l'intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza, di cui agli artt. 21 e seguenti del D.Lgs n. 42 del 2004	20)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. 42/2004, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del Parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio	21)	Se l'intervento riguarda edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, a pena di inefficacia della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta dell'ente di gestione	22)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade entro il perimetro del parco o riserva naturale statale o regionale, ai sensi della legge 394/1991 o degli artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	23)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs 152/2006 e art. 150 L.R. 3/1999 e D.G.R. n. 1117/2000, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione di inizio attività , di cui all'elenco 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	24)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto di fiumi, laghi, stagni e lagune (aree di pertinenza dei corpi idrici), sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Istanza di pre-valutazione d'incidenza (Modulo A1 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007)	25)	Se l'intervento è soggetto a pre-valutazione o a valutazione di incidenza in zone facenti parte della rete "Natura 2000", a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Studio di incidenza , (redatto secondo lo "Schema n. 1 contenuti dello studio d'incidenza" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007) per la valutazione di incidenza del progetto		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga della fascia di rispetto cimiteriale	26)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed è subordinato alla deliberazione del consiglio comunale, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta di fattibilità del CTR	27)	Se l'intervento comporta la realizzazione di un nuovo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, o il passaggio alla soglia superiore di uno stabilimento preesistente (art. 16, comma 1, e art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DLgs 105/2015), a pena di inefficacia della SCIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il parere preventivo del Comitato tecnico di valutazione dei rischi (CTVR) o, transitoriamente, del Comitato tecnico regionale (CTR)		Se l'intervento ricade in zona interessata da stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR) e il comune non ha provveduto alla variante di adeguamento degli strumenti urbanistici (art. 13 della l.r. 26 del 2003), a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per l'autorizzazione alla modifica degli accessi su strada	28)	Se l'intervento richiede la modifica degli accessi su strade comunali provinciali o statali (art. 22 DLgs n. 285/1992 e artt. 44, 45 e 46 dPR n. 495/1992), a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio di deroga al vincolo di inedificabilità della zona di rispetto della ferrovia		Se l'intervento ricade in zona di rispetto ferroviario, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio di Autorizzazione dell' autorità marittima		Se l'intervento ricade in zona del demanio marittimo, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio di deroga alla servitù militare		Se l'intervento ricade in zona soggetta a servitù militare, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro atto di assenso (specificare quale)		Se l'intervento ricade in altra zona di rispetto, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,		

				della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio di atto di assenso (<i>specificare quale</i>)		Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (In caso di più di quattro titolari utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")

2. La/Il sottoscritt/a/o

Cognome			Nome	
codice fiscale				
in qualità di (*)				
della ditta / società (*)				
con codice fiscale (*)			partita IVA (*)	
nato a	prov.	stato	nato il	
residente in	prov.	stato		
indirizzo			n.	
C.A.P.				
PEC				
posta elettronica				
Telefono fisso / cellulare				

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

3. La/Il sottoscritt/a/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

4. La/Il sottoscritta/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

2. TECNICI INCARICATI

(compilare

obbligatoriamente)

Progettista delle opere architettoniche

(sempre

necessario)

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome e Nome

codice fiscale			
nato a		prov.	stato
nato il			
residente in		prov.	stato
indirizzo		n.	C.A.P.
con studio in		prov.	stato
indirizzo		n.	C.A.P.
Iscritto all'ordine/collegio	di		al n.
Telefono	fax.		cell.
posta elettronica certificata			

Direttore dei lavori delle opere architettoniche		(solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)	
<input type="checkbox"/> si riserva di comunicare i dati relativi al direttore dei lavori delle opere architettoniche prima dell'inizio lavori			
Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a		prov.	stato
nato il			

residente in			prov.	stato
indirizzo	n.			C.A.P.
con studio in			prov.	stato
indirizzo	n.			C.A.P.
Iscritto all'ordine/collegio		di		al n.
Telefono		fax.		cell.
posta elettronica certificata				

Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali

Cognome e Nome

codice fiscale

nato a			prov.	stato
--------	--	--	-------	-------

nato il

residente in			prov.	stato
--------------	--	--	-------	-------

indirizzo	n.			C.A.P.
-----------	----	--	--	--------

con studio in			prov.	stato
---------------	--	--	-------	-------

indirizzo	n.			C.A.P.
-----------	----	--	--	--------

Iscritto
all'ordine/collegio

		di		al n.
--	--	----	--	-------

Telefono

		fax.		cell.
--	--	------	--	-------

posta elettronica certificata

Direttore dei lavori delle opere strutturali

(solo se diverso dal

progettista delle opere strutturali)

si riserva di comunicare i dati relativi al direttore dei lavori delle opere strutturali prima dell'inizio lavori

Cognome e
Nome

codice fiscale

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

con studio in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

Iscritto
all'ordine/collegi
o

di

al n.

Telefono

fax.

cell.

posta elettronica certificata

Altri tecnici incaricati (ad es. Progettista degli impianti/Certificatore Energetico/Esecutore del Piano di Utilizzo)

(In caso di altri tecnici incaricati, utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")

incarico
svolto

si riserva di comunicare i dati relativi ai/ai tecnico/i incaricato/i prima dell'inizio lavori

Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a		prov.	stato
nato il			
residente in		prov.	stato
indirizzo	n.		C.A.P.
con studio in		prov.	stato
indirizzo	n.		C.A.P.
Iscritto all'ordine/coll egio		di	al n.
Telefono		fax.	cell.
posta elettronica			

3. IMPRESA ESECUTRICE/INSTALLATRICE

(in caso di più imprese esecutrici/installatrici, utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")

Lavori svolti			
<input type="checkbox"/> si riserva di comunicare i dati relativi alle imprese esecutrici/installatrici prima dell'inizio lavori			
Ragione sociale			
codice fiscale	partita IVA		
Iscritta alla C.C.I.A.A. di		prov.	n.

con sede legale in	Comune prov. Via	n.	C.A.P.
Con sede operativa in	Comune prov. Via	n.	C.A.P.
il cui legale rappresentante è			
codice fiscale			
nato a			prov. stato
nato il			
Telefono		fax.	cell.
posta elettronica			
Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva <input type="checkbox"/> Cassa edile sede di codice impresa n. sigla denominazione cassa edile <input type="checkbox"/> INPS sede di Matricola azienda n. <input type="checkbox"/> INAIL sede di codice impresa n. pos. assicurativa territoriale n.			
Recapito corrispondenza	<input type="checkbox"/> sede legale <input type="checkbox"/> sede operativa <input type="checkbox"/> PEC		

Tipo di ditta	<input type="checkbox"/> datore di lavoro <input type="checkbox"/> gestione separata – committente/associante <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
CCNL applicato al personale dipendente	<input type="checkbox"/> edilizia <input type="checkbox"/> edile con solo impiegati e tecnici <input type="checkbox"/> altri settori (specificare)

Data e luogo

il/i dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.


Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

	<h2>RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE</h2> <p>DELLA RICHIESTA O PRESENTAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA PREVENTIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI</p>
---	---

<p>Al Comune di _____</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p>Pratica edilizia _____</p> <p>del _____</p> <p>Protocollo _____</p> <p style="text-align: center;"><i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i></p>
--	---

<p><input type="checkbox"/> CILA ordinaria <input type="checkbox"/> presentata dopo l'inizio lavori <input type="checkbox"/> a sanatoria <input type="checkbox"/> a sanatoria con opere <input type="checkbox"/> con inizio lavori differito</p> <p><input type="checkbox"/> SCIA ordinaria <input type="checkbox"/> presentata dopo l'inizio lavori <input type="checkbox"/> a sanatoria <input type="checkbox"/> a sanatoria con opere <input type="checkbox"/> con inizio lavori differito</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> in variante</p> <p><input type="checkbox"/> PdC ordinario <input type="checkbox"/> in deroga <input type="checkbox"/> a sanatoria <input type="checkbox"/> a sanatoria con opere <input type="checkbox"/> in variante</p> <p><input type="checkbox"/> Istanza di convocazione preventiva di conferenza di servizi</p> <p><input type="checkbox"/> CILA / SCIA / PdC dopo conferenza di servizi preventiva</p>
--

DATI DEL PROGETTISTA

(devono coincidere con i dati del progettista delle opere architettoniche riportati nella sezione "Soggetti coinvolti – 2. Tecnici incaricati" del modulo 1")

Cognome e Nome
codice fiscale

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Asseverazione di conformità del progetto alla determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi

(nel caso di presentazione o richiesta di titolo edilizio a seguito di istanza di convocazione preventiva di conferenza di servizi compilare unicamente il presente quadro)

<input type="checkbox"/> 1. che l'intervento descritto nel progetto ed individuato nel quadro e) del modulo 1 Presentazione o richiesta di titolo edilizio Istanza di conferenza di servizi preventiva è conforme alla determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi, comunicata dall'amministrazione comunale con prot. n. del

2) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nel quadro e) del modulo 1 "Titolo edilizio o istanza di conferenza preventiva di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale e

che le opere sono subordinate al rilascio di:

2.1. CILA, ed in particolare a:

- 2.1.1. CILA ordinaria**, in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento** (art. 7, comma 4, LR 15/2013):
 - 2.1.1.1.** opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza strutturale per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 4, lettera a.);
 - 2.1.1.2.** modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa sempre che non riguardino le parti strutturali (art. 7, comma 4, lettera b);
 - 2.1.1.3.** modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 4, lettera c);
 - 2.1.1.4.** le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 4, lettera c-bis);
 - 2.1.1.5.** le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta (art. 7, comma 4, lettera c-ter);
 - 2.1.1.6.** gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 4, lettera c-quater);
 - 2.1.1.7.** il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 4, lettera c-quinquies);
 - 2.1.1.8.** i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 4, lettera c-sexies);
 - 2.1.1.9.** le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 4, lettera c-septies);
 - 2.1.1.10.** ogni altro intervento non riconducibile agli elenchi di cui agli artt. 7, comma 1, 10, 13 e 17 della L.R. 15/2013 **(1)** (art. 7, comma 4, lettera c-octies);
- 2.1.2. CILA a sanatoria** ((art. 16-bis comma 1, primo periodo, L.R. n. 23 /2004)
- 2.1.3. CILA con lavori in corso di esecuzione** (art. 16-bis comma 1, secondo periodo, L.R. n. 23 /2004)

2.2. SCIA, ed in particolare a:

- 2.2.1. SCIA ordinaria**, in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento** (art. 13, comma 1, LR 15/2013):
 - 2.2.1.1.** interventi di manutenzione straordinaria e opere interne che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013;
 - 2.2.1.2.** interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 2.2.1.2.1.** interessano immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000,
- 2.2.1.2.2.** riguardano anche le parti strutturali dell'edificio oggetto dell'intervento;
- 2.2.1.2.3.** comportano modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento, per assenza di ragionevoli alternative progettuali, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati, (art. 13, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013);
- 2.2.1.3.** interventi di restauro scientifico che riguardano le parti strutturali o che comportano mutamento d'uso;
- 2.2.1.4.** intervento di restauro e risanamento conservativo, che riguardano le parti strutturali o che comportano mutamento d'uso
- 2.2.1.5.** interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, compresi:
 - 2.2.1.5.1.** interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- 2.2.1.6.** mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- 2.2.1.7.** installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- 2.2.1.8.** realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- 2.2.1.9.** interventi di nuova costruzione per i quali gli interessati possono presentare la SCIA in alternativa al permesso di costruire, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 (SUPERSCIA);
- 2.2.2. SCIA per variazione essenziale**, ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. 23 del 2004), (*specificare il caso*) a SCIA n. _____ del _____
- 2.2.3. SCIA per Variante in corso d'opera o a fine lavori**
 - 2.2.3.1.** a SCIA n. _____ del _____
 - 2.2.3.2.** a permesso di costruire n. _____ del _____
- 2.2.4. SCIA a sanatoria di abusi edilizi**, ai sensi dell'art.17 o 17-bis della L.R. 23/2004

2.3. PdC, ed in particolare a:

- 2.3.1. PdC ordinario**, in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui all'Allegato alla L.R. 15/2013, lettere g) e h):
 - 2.3.1.1.** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto al successivo punto **2.3.1.6. (2)**
 - 2.3.1.2.** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune **(2)**
 - 2.3.1.3.** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato **(2)**
 - 2.3.1.4.** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo **(2)**
 - 2.3.1.5.** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente

- autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; **(2)**
- 2.3.1.6.** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale **(2)**
 - 2.3.1.7.** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato **(2)**
 - 2.3.1.8.** gli interventi di ristrutturazione urbanistica (Allegato alla L.R. 15/2013, lettera h)
- 2.3.2. PdC in sanatoria**, ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 23/2004, in quanto realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire
 - 2.3.3. PdC in deroga**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 15/2013, e pertanto:
 - 2.3.3.1.** si allega una relazione sintetica sulle ragioni di interesse pubblico, per le quali si richiede la seguente deroga:
 - 2.3.3.1.1.** alle destinazioni d'uso ammissibili **(3)** (specificare) _____
 - 2.3.3.1.2.** alla densità edilizia **(3)** (specificare) _____
 - 2.3.3.1.3.** all'altezza **(3)** (specificare) _____
 - 2.3.3.1.4.** alla distanza tra fabbricati **(3)** (specificare) _____
 - 2.3.3.1.5.** alla distanza dai confini **(3)** (specificare) _____
 - 2.3.4. PdC per variazione essenziale**, ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. 23 del 2004
(specificare il caso) al permesso di costruire n. _____ del _____

e che le opere evidenziate consistono in:

(1) Utilizzare questa casella per interventi edilizi che non siano soggetti a PdC, a SCIA, ad attività edilizia libera di cui all'art. 7, comma 1, della LR n. 15/2013 o a procedure abilitative speciali di cui all'art. 10 della LR n. 15/2013.

(2) Le caselle da 2.3.1.1. a 2.3.1.7. non sono alternative tra di loro, potendo l'intervento di nuova costruzione comprendere più d'una delle opere descritte.

(3) Le caselle da 2.3.3.1.1 a 2.3.3.1.5 non sono alternative tra di loro, potendosi chiedere il rilascio del permesso di costruire in deroga a più d'una delle disposizioni del piano urbanistico ivi indicate.

3) Stato legittimo ed elaborati di progetto

(da non compilare in caso di variante in corso d'opera e di variazione essenziale)

che l'attuale stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento:

- 3.1. corrisponde allo stato legittimo come desunto dai titoli edilizi forniti dal titolare**, e pertanto:
 - 3.1.1. si allegano gli elaborati grafici dello stato legittimo o dell'accatastamento di primo impianto** messi a disposizione da parte del titolare
- 3.2. corrisponde allo stato legittimo**, ad eccezione delle **tolleranze esecutive di cui all'art. 19 bis**, commi 1, 1 bis e 1 ter, della L.R. 23 del 2004, e pertanto:
 - 3.2.1. si allegano** elaborati grafici dello **stato di fatto**, elaborati grafici **dello stato legittimo** forniti da parte del titolare, **ed elaborati comparativi** rappresentativi di dette difformità
- 3.3. Non corrisponde allo stato legittimo. In particolare si dichiara:**
 - 3.3.1.** che le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (**accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, comma 1**, della L.R. 23/2004) e che le medesime opere sono conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione (art. 17 comma 4, della L.R. n. 23/2004)
 - 3.3.2.** che le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della segnalazione (**accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 23/2004**) e che le medesime opere sono conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione (art. 17 comma 4, della L.R. n. 23/2004)
 - 3.3.3.** che le opere sono state eseguite in parziale difformità nel corso dei lavori per l'attuazione di titolo edilizio rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 10 del 1977 (**regolarizzazione, ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. 23/2004**)

Pertanto ai fini della sanatoria (1),

- 3.3.4.** si allega la **documentazione fotografica dello stato di fatto (1)**
- 3.3.5. si allegano gli elaborati grafici dello stato legittimo messi a disposizione da parte del titolare**
- 3.3.6.** si allegano elaborati grafici dello **stato di fatto (1)**
- 3.3.7.** si allegano **gli elaborati comparativi dello stato legittimo e dello stato di fatto (1)**
- 3.3.8.** relativamente all'**iscrizione catastale**
 - 3.3.8.1. dichiaro** che l'intervento da sanare non richiede variazione dell'iscrizione catastale
 - 3.3.8.2. si comunicano gli estremi** della dichiarazione per l'iscrizione al catasto presentata con prot. _____ in data _____

Inoltre si allegano:

- 3.4. la documentazione fotografica dell'immobile oggetto dell'intervento (3)(4)(5)**
- 3.5. gli elaborati di progetto e comparativi (3)(4)(5)**

(1) La documentazione indicata alle caselle 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. e 3.3.7. è tutta obbligatoria in caso di SCIA in sanatoria e pertanto tutte le caselle devono essere barrate.

(3) Le caselle 3.4. e 3.5. non sono alternative tra di loro e devono essere **entrambe barrate**, in quanto la documentazione ivi indicata è obbligatoria.

(4) Le caselle 3.4. e 3.5. devono essere entrambe barrate anche in caso di **SCIA in sanatoria presentata anche per eseguire interventi edilizi sul medesimo immobile.**

(5) Nel caso di **SuperSCIA** (casella 2.2.1.9.) occorre allegare: a) la planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (sez.3 Dal 279/2010 voce elaborati grafici dello stato di fatto per interventi di nuova costruzione); b) la documentazione fotografica dell'area; c) gli elaborati di progetto.

4) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

che i dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento sono i seguenti:

4.1. Stato di fatto

(da compilare solo in caso di SCIA in sanatoria, PDC in sanatoria e CILA in sanatoria)

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto delle **unità immobiliari** oggetto di sanatoria

Unità immobiliare (*)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume utile (Vu)	
Presenza di sottotetto	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presenza di soppalco	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Altezza utile (Hu)	
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	

(*) In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'unità immobiliare a cui si riferisce.

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto **degli edifici** oggetto di sanatoria

Edificio (*)	
Superficie fondiaria (SF)	
Area di sedime	
Superficie coperta (Sq)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume totale o lordo (Vt)	
Volume utile (Vu)	
Numero piani di un edificio	
Numero piani di un edificio fuori terra	
Presenza di piano seminterrati	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Numero piani di un edificio interrati	

Presenza di sottotetto	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Altezza dei fronti (Hf)	
Altezza dell'edificio (H)	
Distanza minima dai confini di zona o ambito urbanistico	
Distanza minima dai confini di proprietà	
Distanza minima dal confine stradale	
Distanza minima tra edifici / Distacco	
Indice di Visuale libera (IVL)	

(*) In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce

4.2. Stato di progetto

Descrizione di dettaglio delle **unità immobiliari** risultanti a seguito dell'intervento edilizio

Unità immobiliare (*)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume utile (Vu)	
Presenza di sottotetto	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presenza di soppalco	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Altezza utile (Hu)	
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	

(*) In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'unità immobiliare a cui si riferisce.

Descrizione di dettaglio degli edifici risultanti a seguito dell'intervento edilizio

Edificio (*)	
Superficie fondiaria (SF)	
Area di sedime	
Superficie coperta (Sq)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume totale o lordo (Vt)	
Volume utile (Vu)	
Numero piani di un edificio	
Numero piani di un edificio fuori terra	
Presenza di piano seminterrati	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Numero piani di un edificio interrati	
Presenza di sottotetto	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Altezza dei fronti (Hf)	
Altezza dell'edificio (H)	
Distanza minima dai confini di zona o ambito urbanistico	
Distanza minima dai confini di proprietà	
Distanza minima dal confine stradale	
Distanza minima tra edifici / Distacco	

Indice di Visuale libera (IVL)	
<i>Altri parametri richiesti obbligatoriamente dagli strumenti urbanistici per il rilascio del titolo</i>	

(*) In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce

4.3. SINTESI DELLE TRASFORMAZIONI (1)

Descrizione delle trasformazioni riguardanti **le unità immobiliari**

Tipo trasformazione	UI origine	UI finale
Accorpamento		
Frazionamento		
Demolizione		
Creazione		
Variazione		

Descrizione delle trasformazioni riguardanti **gli edifici**

Tipo trasformazione	ED finale
Demolizione	
Creazione	
Variazione	

5) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento è regolata/o da:

	SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/> RUE/PUG			

<input type="checkbox"/>	POC			
<input type="checkbox"/>	PUA			
<input type="checkbox"/>	PRG			
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/>	ALTRO:			

6) Dati economici dell'intervento e dotazioni territoriali

di seguito si riportano i dati economici dell'intervento						
6.1. Dati economici						
Costo di costruzione (€)						
Oneri di urbanizzazione primaria (€)						
Oneri di urbanizzazione primaria scomputati (€)						
Oneri di urbanizzazione secondaria (€)						
Oneri di urbanizzazione secondaria scomputati (€)						
Diritti di segreteria compresi gli oneri e i diritti connessi alla richiesta di rilascio di atti di assenso e di autorizzazioni (€)						
Diritti energetici (€)						
Sanzione pecuniaria (€)						
Bollo (€)						
Oblazione (€)						
Rimborso forfettario pratica simica (€)						
6.2. Dotazioni territoriali e pertinenziali						
Tipo dotazione	Dotazione dovuta (mq)	Dotazione realizzata (mq)	Costo di realizzazione (€)	Area ceduta (mq)	Importo monetizzato (€)	Scomputo

Parcheeggi pertinenziali			NON previsto	NON previsto	NON previsto	NON previsto
Parcheggi pubblici						<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Verde pertinenziale			NON previsto	NON previsto	NON previsto	NON previsto
Verde pubblico						<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

6.3. Opere in convenzione

Estremi convenzione

Oggetto convenzione

Area ceduta/da cedere
(mq)

Tipo opera	Quantità – Unità di misura	Valore economico (€)	Tipo obbligazione	Durata (mesi)	Scomputo
Abitazioni (ERS)			<input type="checkbox"/> Cessione <input type="checkbox"/> Locazione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Infrastrutture pubbliche			<input type="checkbox"/> Cessione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Infrastrutture per la mobilità			<input type="checkbox"/> Cessione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Infrastrutture di urbanizzazione			<input type="checkbox"/> Cessione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Gestione e manutenzione aree pubbliche			<input type="checkbox"/> Gestione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Aree pubbliche			<input type="checkbox"/> Cessione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Aree private di uso pubblico			<input type="checkbox"/> Gestione		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

7) Valutazione preventiva

(da compilare solo in caso di interventi soggetti a SCIA o PdC)

che

- 7.1. per l'intervento non è stata richiesta valutazione preventiva ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 15/2013
- 7.2. l'intervento è conforme alla valutazione preventiva, richiesta con prot. _____ in data _____. In particolare:
 - 7.2.1. la valutazione preventiva è stata **rilasciata** con prot. _____ in data _____
 - 7.2.2. sulla richiesta di valutazione si è formato **silenzio assenso** (per mancata comunicazione della valutazione comunale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione)

8) Barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive

che l'intervento

- 8.1. non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche
- 8.2. interessa un **edificio privato aperto al pubblico** e che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del d.P.R. 380/2001, e pertanto
 - 8.2.1. si allega **relazione e schemi dimostrativi** di detta conformità
- 8.3. è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e soddisfa i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità richiesti per le diverse parti dell'edificio dalla normativa vigente e pertanto
 - 8.3.1. si allega **relazione e schemi dimostrativi** di detta conformità
- 8.4. pur essendo **soggetto alle prescrizioni** degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989, **non rispetta la normativa** in materia di barriere architettoniche, e pertanto:
 - 8.4.1. si allega **richiesta di deroga**, come meglio descritto negli acclusi **relazione tecnica e schemi dimostrativi**:
 - 8.4.1.1. per edifici o loro parti tenuti al rispetto di **norme tecniche specifiche** o per **singoli locali tecnici il cui accesso è riservato a personale tecnico** (art. 7, commi 4, DM 236/89 e art. 19, comma 1, DPR 503/1996,)
 - 8.4.1.2. per l'**impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici** (art. 7, comma 5, DM 236/89 e art. 19, comma 2 DPR 503 /1996)

9) Sicurezza degli impianti

che l'intervento

- 9.1. non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
- 9.2. comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
 - 9.2.1. di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere (1)
 - 9.2.2. radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere (1)
 - 9.2.3. di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (1)
 - 9.2.4. idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (1)
 - 9.2.5. per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (1)
 - 9.2.6. sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (1)
 - 9.2.7. di protezione antincendio (1)
 - 9.2.8. linee vita (art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 e DGR 15 giugno 2015, n. 699) e pertanto:
 - 9.2.8.1. si riserva di depositare l'elaborato tecnico alla fine dei lavori (in caso di CILA)
 - 9.2.8.2. si riserva di depositare l'elaborato tecnico unitamente alla SCIA di conformità edilizia e di agibilità (in caso di SCIA o PdC)(1)
 - 9.2.9. infrastrutturazione digitale degli edifici (art. 135-bis del DPR 380/2001)

- 9.2.10. altro (specificare) (1)

e pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l'intervento:

- 9.2.11. non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto;
- 9.2.12. è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
 - 9.2.12.1. si **allegano i relativi elaborati**;
 - 9.2.12.2. si **comunicano gli estremi** degli elaborati relativi ai medesimi impianti richiesti dal d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, reperibili presso l'Amministrazione comunale con prot. del

(1) Le caselle da 9.2.1. a 9.2.10. non sono alternative tra di loro, dovendosi indicare tutti gli impianti tecnologici interessati dall'intervento

10) Consumi energetici

che l'intervento, in materia di risparmio energetico

- 10.1 riguarda **manufatti cui non si applica la disciplina sui requisiti energetici** degli edifici;
- 10.2. **è escluso dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica**, in quanto ricade tra gli interventi elencati all'art. 4 dell'Allegato alla DGR 1715 del 2016;
- 10.3. **è soggetto all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica**, in quanto ricade tra gli interventi elencati all'art. 3 dell'Allegato alla DGR 1715 del 2016, e pertanto
 - 10.3.1. **si allega la relazione tecnica**, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 della DGR 1715 del 2016;
- 10.4. **è relativo a variante essenziale rispetto ad un titolo edilizio rilasciato prima dell'entrata in vigore della DGR 1715 del 2016**, per la quale, in via transitoria, continua a trovare applicazione la DAL 156/2008 e pertanto:
 - 10.4.1. **si allega la relazione tecnica**, secondo lo schema di cui all'Allegato della DAL 156/2008;

11) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

- 11.1. **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001
- 11.2. **rientra** nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001 **ma è esentato dall'obbligo di presentare la documentazione prevista**, in quanto "attività a bassa rumorosità" ricadente nell'**Allegato B**, di cui all'art. 4, comma 1, del DPR 227/11, (compresi la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi, che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative)
- 11.3. **rientra** nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001 e pertanto **si allega**:
 - 11.3.1. **documentazione di impatto acustico**, redatta in base all'art. 10, commi 1 e 3, L.R. n. 15/2001 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 2004, per intervento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2 e 4, della l. 447/1995)
 - 11.3.2. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, che attesta il rispetto dei limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali), per attività che **rientrano nell'allegato B** di cui all'art. 4, comma 1, del dpr 227/11, ma utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

- **11.3.3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, che attesta il rispetto dei limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali), per attività che **non rientrano nell'allegato B** di cui all'art. 4, comma 1, del dpr 227/11,
- **11.3.4. valutazione previsionale di clima acustico** redatta in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 2004 (art. 8, comma 3, della l. 447/1995 e art. 10, comma 2, L.R. 15/2001)

Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per intervento

- **11.4.** si dichiara il **rispetto** dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal **DPCM 5 dicembre 1997**, poiché l'intervento **rientra** nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995

12) Produzione di materiali da scavo e di risulta

che le opere

- **12.1. non sono soggette** alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis D.Lgs. n. 152 del 2006)
- **12.2. comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013 **(1)**, e inoltre:
 - **12.2.1. le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del D.M. 161/2012:
 - **12.2.1.1. si allega** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo
 - **12.2.1.2. si comunicano gli estremi del** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da reperibile presso l'Amministrazione comunale con prot. _____ in data _____
 - **12.2.2.** le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA** o, e pertanto
 - **12.2.2.1.** si allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA E.-R. ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa;
- **12.3. comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione** (art. 185, comma 1, lett. c), e 186 del d.Lgs. 152/2006) **(1)**, e pertanto
 - **12.3.1.** si allega **autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo** di produzione),
- **12.4.** riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte quarta del d.Lgs n. 152/ 2006 **(1)**
- **12.5. comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti (1)**

(1) Le caselle **12.2.**, **12.3.**, **12.4.** e **12.5** non sono alternative tra di loro, potendo le opere comportare la produzione di materiali da scavo da sottoporre a trattamenti diversi (in parte utilizzabili come sottoprodotto, in parte da ricollocare in sito, in parte da trattare come rifiuti)

13) Prevenzione incendi

che l'intervento

- 13.1. non è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi
- 13.2. è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 13.3. presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, e pertanto si allega:
 - 13.3.1. la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga (art. 7 d.P.R. 151/2011)

che, inoltre, l'intervento

- 13.4. non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011
- 13.5. è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 151/2011 e pertanto si allega:
 - 13.5.1. la documentazione necessaria alla valutazione del progetto
- 13.6. costituisce variante in corso d'opera e il sottoscritto assevera, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 151/2011, che le modifiche non costituiscono un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio già valutate dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco con prot. in data

14) Amianto

che le opere

- 14.1. non interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto
- 14.2. interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto e che ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. 81/2008, e pertanto si allega:
 - 14.2.1. il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto presentato all'organo di vigilanza (più di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori)
 - 14.2.2. il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto

15) Conformità igienico-sanitaria

che l'intervento

- 15.1. non è assoggettato a requisiti igienico-sanitari
 - 15.2. è assoggettato ed è conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici residenziali, previsti dal DM 5 luglio 1975,
 - 15.3. è assoggettato ed è conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici residenziali previsti dal seguente provvedimento, anche in deroga al DM 5 luglio 1975:

(specificare il piano o atto normativo – RUE, DM, DPR, DAL, ecc - . che ha stabilito i requisiti)
 - 15.4. è assoggettato ed è conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici non residenziali destinati all'attività di
 - 15.4.1 stabiliti dal seguente provvedimento:

(specificare l'atto normativo - DM, DPR, DAL, ecc - . che ha stabilito i requisiti ovvero l'atto amministrativo che li ha prescritti - VIA, screening, procedimento unico, ecc.)
- Trattandosi di attività ricompresa nella Tabella I della D.G.R. n. 193/2014**
- 15.4.2. si richiede al SUE/SUAP di acquisire parere della Azienda UsI Ufficio sanità pubblica ai sensi della medesima deliberazione

16) Interventi in zona sismica

- 16.1. Si allega MUR A.1/D.1** (“Asseverazione da allegare al titolo edilizio predisposta da **progettista strutturale** abilitato”), che assevera che **l'intervento prevede:**

- 16.1.1. OPERE NON STRUTTURALI (ONS)**
- 16.1.2.** opere che **hanno rilevanza strutturale**, costituendo in particolare:

- 16.1.2.1. INTERVENTO PRIVO DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (IPRIPI)** in quanto riconducibile al punto dell'Allegato 1 alla delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016, e pertanto:

- 16.1.2.1.1. non si allegano elaborati tecnici**, trattandosi di intervento contrassegnato dal **codice L0**,
- 16.1.2.1.2. si allega elaborato grafico**, trattandosi di intervento contrassegnato dal **codice L1**,
- 16.1.2.1.3. si allegano la relazione tecnica esplicativa e l'elaborato grafico**, trattandosi di intervento contrassegnato dal **codice L2**.

Relativamente all'intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI), si assevera:

- 16.1.2.1.4.** che l'intervento **non prevede la realizzazione di OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA**
- 16.1.2.1.5.** che l'intervento **prevede la realizzazione** di opere in **conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**, e pertanto:
 - 16.1.2.1.5.1. si allega la denuncia delle opere**, di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
 - 16.1.2.1.5.2. si comunica che la denuncia delle opere, di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001, è già stata depositata con**
prot. in data

- 16.1.2.2. OPERE SOGGETTE A DEPOSITO** del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 2008, e pertanto:
 - 16.1.2.2.1. si riserva di effettuare il deposito successivamente, comunque prima dell'inizio dei lavori, e si impegna a non iniziare i lavori prima del suo rilascio;** e pertanto
 - 16.1.2.2.1.1. si allegano Relazione tecnica ed elaborati grafici**, relativi agli schemi e alle tipologie strutturali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n. 19/2008
 - 16.1.2.2.2. si comunicano gli estremi della attestazione dell'avvenuto deposito, rilasciata dall'Amministrazione comunale con prot. in data**
 - 16.1.2.2.3. si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture ai fini del suo deposito**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2008, impegnandosi a non iniziare i lavori prima del rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito

Relativamente al progetto strutturale depositato (casella 16.1.2.2.2. o 16.1.2.2.3.), assevera altresì:

- 16.1.2.2.4.** che il progetto **non prevede la realizzazione di OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA**
- 16.1.2.2.5.** che il progetto **prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**, e pertanto:
 - 16.1.2.2.5.1. si precisa che il deposito contiene la dichiarazione del costruttore**, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto esecutivo ha valore e gli effetti della **denuncia** di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
 - 16.1.2.2.5.2. si precisa che la denuncia delle opere**, di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001, è già stata depositata con prot. in data

- 16.1.2.2.5.3** si allega la denuncia delle opere, di cui all'art. 65 del DPR 380/2001

- 16.1.2.3. opere soggette ad AUTORIZZAZIONE SISMICA**, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008, e pertanto:
 - 16.1.2.3.1.** si riserva di richiedere l'autorizzazione sismica successivamente, comunque prima dell'inizio dei lavori, e si impegna a non iniziare i lavori prima del suo rilascio; e pertanto
 - 16.1.2.3.1.1.** si allegano **Relazione tecnica ed elaborati grafici**, relativi agli schemi e alle tipologie strutturali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n. 19/2008
 - 16.1.2.3.2.** si comunicano gli estremi della relativa autorizzazione, rilasciata da _____ e reperibile presso l'Amministrazione Comunale con prot. _____ in data _____
 - 16.1.2.3.3.** si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione sismica

Relativamente al progetto strutturale per il quale si richiede l'autorizzazione sismica (casella 16.1.2.3.2. o 16.1.2.3.3.), assevera altresì:

- 16.1.2.3.4.** che il progetto non prevede la realizzazione di opere in **CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA**
- 16.1.2.3.5.** che il progetto prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, e pertanto:
 - 16.1.2.3.5.1.** si precisa che la domanda di autorizzazione contiene la dichiarazione del costruttore, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto esecutivo ha valore e gli effetti della denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
 - 16.1.2.3.5.2.** si precisa che la denuncia delle opere, di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001, è già stata depositata con prot. _____ in data _____
 - 16.1.2.3.5.3.** si allega la denuncia delle opere, di cui all'art. 65 del DPR 380/2001

- 16.2.** che la presente **SCIA in sanatoria** riguarda **interventi aventi rilevanza strutturale** e pertanto:
 - 16.2.1.** trattandosi di lavori **iniziati prima del 23 ottobre 2005:**
 - 16.2.1.1.** si allega **asseverazione del progettista abilitato** che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;
 - 16.2.1.2.** si allega **AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA**,
 - 16.2.1.3.** si comunicano gli estremi dell' **AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA** rilasciata da _____ con prot. _____ in data _____
 - 16.2.1.4.** si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione sismica in sanatoria
 - 16.2.2.** trattandosi di lavori **iniziati dopo il 23 ottobre 2005:**
 - 16.2.2.1.** si allega l'**AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA**
 - 16.2.2.2.** si comunicano gli estremi dell' **AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA** rilasciata da _____ con prot. _____ in data _____
 - 16.2.2.3.** si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione sismica in sanatoria
- 16.3.** si allega **MUR A.15/D.9** – "Asseverazione relativa alle **VARIANTI NON SOSTANZIALI**", che assevera che l'intervento comporta una variante non sostanziale rispetto al progetto esecutivo riguardante le strutture, precedentemente:
 - 16.3.1.** depositato con prot. _____ in data _____
 - 16.3.2.** autorizzato con prot. _____ in data _____

e pertanto

- 16.3.3. si allega la documentazione tecnica prevista** dalla D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 (Allegato 2, paragrafo 3: "Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale")
- 16.3.4. si riserva di depositare, entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, la documentazione tecnica prevista** dalla D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 (Allegato 2, paragrafo 3: "Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale")

17) Qualità ambientale dei terreni e bonifica siti contaminati

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

- 17.1. non richiede indagini ambientali preventive, in relazione alle attività svolte finora sull'area**
- 17.2. a seguito delle preventive indagini preliminari ambientali effettuate, non necessita di messa in sicurezza o bonifica, e pertanto**
 - 17.2.1. si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni e/o delle acque sotterranee, da cui risulta il non superamento delle CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione)**

18) Prevenzione inquinamento luminoso

che l'intervento

- 18.1. non comporta** l'installazione, l'ampliamento o la sostituzione tecnologica di impianto di **illuminazione esterna privata**
- 18.2. comporta** l'installazione, l'ampliamento o la sostituzione tecnologica di impianto di illuminazione esterna privata costituito da un numero di apparecchi **minore o uguale a 10**, e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 19/2003 e pertanto:
 - 18.2.1. si allega la comunicazione preventiva** di cui all'Allegato H1 della D.G.R. n. 1732/2015;
- 18.3. comporta** l'installazione l'ampliamento o la sostituzione tecnologica di impianto di illuminazione esterna privata costituito da un numero di apparecchi **superiore a 10**, e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 19/2003 e pertanto:
 - 18.3.1. si allegano la comunicazione preventiva** di cui all'Allegato H2 della D.G.R. n. 1732/2015; **il progetto illuminotecnico dell'impianto; l'Allegato C** – dichiarazione di conformità del prodotto alla L.R. 19/2003 e di veridicità dei dati fotometrici- della D.G.R. n. 1732/2015; l'Allegato H3 -dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico- della D.G.R. n. 1732/2015

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA PAESAGGISTICA, STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE

19) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

- 19.1.** che l'**intervento**, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
 - 19.1.1 non interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico**, ai sensi degli artt. 136 e 142
 - 19.1.2. interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico**, ai sensi degli artt. 136 e 142, **ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici**
 - 19.1.3. interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico**, ai sensi degli artt. 136 e 142, ed è **assoggettato**:
 - 19.1.3.1. al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. 31/2017, e pertanto:
 - 19.1.3.1.1. si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
 - 19.1.3.2. al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto:
 - 19.1.3.2.1. si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- 19.2.** che la presente pratica di **PdC in sanatoria, SCIA in sanatoria e CILA in sanatoria** riguarda un immobile sottoposto a **vincolo paesaggistico prima della commissione dell'abuso edilizio** e pertanto:
 - 19.2.1. si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004;
- 19.3.** che la presente pratica di PdC in sanatoria, SCIA in sanatoria e CILA in sanatoria riguarda un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico **dopo la commissione dell'abuso edilizio** e pertanto:
 - 19.3.1. si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, cioè la documentazione richiesta **per le autorizzazioni paesaggistiche**, in quanto l'assenso è espresso con le modalità di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004)

20) Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 42/2004,

- 20.1. non** è sottoposto a tutela
- 20.2. è sottoposto a tutela**, e pertanto **si allega**:
 - 20.2.2. la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

21) Edifici tutelati dal piano (di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale)

che l'immobile oggetto dei lavori

- 21.1. non** è sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali
- 21.2. è sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali**, ma il vincolo non interessa gli elementi architettonici o le parti dell'immobile oggetto dell'intervento
- 21.3. è sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali**, e pertanto:
 - 21.3.1. si chiede** il rilascio del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

22) Bene in area naturale protetta

che l'intervento

- 22.1. **non ricade** in area tutelata, ai sensi della legge 394/1991 o degli artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005,
- 22.2. **ricade** in area di parco o riserva **STATALE**, e pertanto **si allega**:
 - 22.2.1. **la documentazione** necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
- 22.3. **ricade** in area di parco o riserva naturale **REGIONALE**, ed è **ricompreso**:
 - 22.3.1. **in "zona D"** di parco regionale, non assoggettato a nulla osta (art. 40, comma 2, L.R. 6/2005 e punto 2.1. Delibera GR n.343/2010)
 - 22.3.2. **tra gli interventi esentati dal nulla osta**, ai sensi del punto 2.2.1. della Delibera GR n. 343/2010
 - 22.3.3. **tra gli interventi per i quali il nulla osta si intende rilasciato** al momento della presentazione della relativa istanza, ai sensi del punto 2.2.2. della Delibera GR n. 343/2010, e pertanto:
 - 22.3.3.1. **si allega la documentazione** necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
 - 22.3.4. **tra gli interventi per i quali il nulla osta è richiesto**, e pertanto:
 - 22.3.4.1. **si allega la documentazione** necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

23) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico

che l'intervento

- 23.1. **non ricade** in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico
- 23.2. **ricade** in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico ed è **ricompreso**:
 - 23.2.1. **tra gli interventi eseguibili senza autorizzazione e senza comunicazione**, di cui all'**elenco 3** della deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000
 - 23.2.2. **tra gli interventi eseguibili con comunicazione di inizio attività**, di cui all'**elenco 2** della deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000, e pertanto
 - 23.2.2.1. **si allega la documentazione** indicata nel medesimo elenco 2
 - 23.2.3. **tra gli interventi eseguibili previa autorizzazione**, di cui all'**elenco 1** della deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000, e pertanto **si allega**:
 - 23.2.3.1. **la documentazione** richiesta nel medesimo elenco per il rilascio dell'autorizzazione

24) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*aree di pertinenza dei corpi idrici*)

che l'intervento

- 24.1. **non ricade** in ambito sottoposto a vincolo idraulico (fascia di rispetto di fiumi, laghi, stagni e lagune) di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 98, lettera d), del r.d. 523/1904,
- 24.2. **ricade** in ambito sottoposto a vincolo idraulico, **richiedendo il rilascio dell'autorizzazione** di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 98, lettera d), del r.d. 523/1904, e pertanto:
 - 24.2.1. **si allega la documentazione** necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

25) Zona di conservazione “Natura 2000”

che l'intervento

- 25.1. non ricade in sito appartenente alla rete “Natura 2000”** (d.P.R. 357/1997 e d.P.R. 120/2003)
 - 25.1.1. e non è compreso nell'elenco di cui alla Tabella F** della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007 (degli interventi che, anche se ubicato all'esterno dei siti appartenente alla rete “Natura 2000”, possono determinare incidenze negative significative sui siti stessi, e per i quali l'autorità competente all'approvazione dell'intervento stesso può effettuare la valutazione di incidenza qualora lo ritenga opportuno)
 - 25.1.2. ma è compreso nell'elenco di cui alla Tabella F** della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007
- 25.2. ricade in sito appartenente alla rete “Natura 2000”**, e, ai fini della tutela della stessa:
 - 25.2.1. non necessita di valutazione di incidenza**, in quanto non determina incidenze negative significative sui siti, **essendo compreso nell'elenco degli interventi di cui alla tabella E** dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007
 - 25.2.2. è soggetto a PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA**, e pertanto:
 - 25.2.2.1. si allega l'istanza** di pre-valutazione (predisposta utilizzando il relativo modulo: Modulo A1 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007)
 - 25.2.3. è soggetto a VALUTAZIONE D'INCIDENZA**, e pertanto:
 - 25.2.3.1. si allega lo studio di incidenza**, redatto secondo lo “Schema n. 1 contenuti dello studio d'incidenza” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007

26) Fascia di rispetto cimiteriale

che l'intervento

- 26.1. non ricade** nella fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e articoli 4 e 14 della L.R. n. 19/2004)
- 26.2. ricade** nella fascia di rispetto cimiteriale **ed è consentito**
- 26.3. ricade** in fascia di rispetto cimiteriale **ed è consentito previa deliberazione** del Consiglio comunale, e pertanto:
 - 26.3.1. si allega la documentazione** necessaria per la richiesta di riduzione

27) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle zone interessate da stabilimento a rischio d'incidente rilevante (RIR)

(d.lgs 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001 e l.r. 26 del 2003):

- 27.1.** Il territorio comunale **non è interessato** né da uno stabilimento RIR, e dalla relativa area di danno, né dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in un comune limitrofo;
- 27.2.** il territorio comunale **è interessato** da uno stabilimento RIR e dalla relativa area di danno, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in un comune limitrofo, **la pianificazione comunale ha perimetrato l'area di danno, e:**
 - 27.2.1. l'intervento non ricade nell'area di danno**
 - 27.2.2. l'intervento ricade in area di danno ma è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico**
- 27.3.** il territorio comunale **è interessato** da uno stabilimento RIR e dalla relativa area di danno, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in un comune limitrofo, **ma la pianificazione comunale non ha perimetrato l'area di danno**, e pertanto **si allega:**
 - 27.3.1. la documentazione** necessaria per il parere preventivo del CTVR/CTR

28) Vincoli relativi ad impianti ed infrastrutture

che l'intervento

- 28.1. non richiede la modifica degli accessi stradali (art. 22 DLgs n. 285/1992 e artt. 44, 45 e 46 dPR n. 495/1992),
- 28.2. richiede la modifica degli accessi stradali (art. 22 DLgs n. 285/1992 e artt. 44, 45 e 46 dPR n. 495/1992), e pertanto:
 - 28.2.1. si allega la documentazione necessaria per l'autorizzazione alla modifica degli accessi su strade

che l'area/immobile oggetto di intervento è assoggettata/o ai seguenti vincoli:

- 28.3. Rispetto ferroviario (d.P.R. 753/1980) (1),
 - 28.3.1. ma le opere non comportano la necessità di richiedere la deroga al vincolo di inedificabilità della zona di rispetto della ferrovia
 - 28.3.2. e le opere comportano la necessità di richiedere la deroga al vincolo di inedificabilità della zona di rispetto della ferrovia, e pertanto:
 - 28.3.2.1. si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga al vincolo di inedificabilità della zona di rispetto della ferrovia
- 28.4. Rispetto del demanio marittimo (R.D. n. 327/1942, art. 55) (1),
 - 28.4.1. ma le opere non comportano la necessità di richiedere l'autorizzazione dell'autorità marittima
 - 28.4.2. e le opere comportano la necessità di richiedere, e pertanto:
 - 28.4.2.1. si allega la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione dell'autorità marittima
- 28.5. Servitù militare (d.lgs 66/2010) (1),
 - 28.5.1. ma le opere non comportano la necessità di richiedere la deroga alla servitù
 - 28.5.2. e le opere comportano la necessità di richiedere la deroga alla servitù, e pertanto:
 - 28.5.2.1. si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga alle limitazioni imposte nell'interesse della difesa (art. 328 del D. Lgs. 66/2010)

che l'area/immobile oggetto dell'intervento

- 28.6. non è interessata/o da uno dei seguenti vincoli
- 28.7. è interessata/o da uno o più dei seguenti vincoli ed è conforme allo/agli stesso/i:
 - 28.7.1. Rispetto stradale (artt. 16, 17 e 18 dLgs n. 285/1992 e artt. 26, 27 e 28 dPR n. 495/1992) (2)
 - 28.7.2. vincolo aeroportuale (art. 714 e 715 r.d. 327/1942) (2)
 - 28.7.3. distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (2)
 - 28.7.4. gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) (2)
 - 28.7.5. acquedotti (articoli 94, 134 e 163 D.Lgs. n. 152/2006) (2)
 - 28.7.6. depuratori (punto 1.2 dell'Allegato 4 Delib. Com Min Tutela Acque 4 febbraio 1977) (2)
 - 28.7.7. Altro (specificare) (2)

(1) Le caselle 28.3 (e seguenti) 28.4 (e seguenti) e 28.5 (e seguenti) non sono alternative tra di loro, potendo l'immobile oggetto dell'intervento essere interessato da più vincoli che richiedono la autorizzazione/deroga dell'Amministrazione competente.

(2) Le caselle da 28.7.1. a 28.7.7. non sono alternative tra di loro, potendo l'immobile oggetto dell'intervento essere interessato da più vincoli.

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile esistente, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 241/90

ASSEVERA

quanto alle opere sopra indicate (1), compiutamente descritte negli elaborati progettuali, la loro conformità agli strumenti urbanistici approvati e il non contrasto con quelli adottati, la loro conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) o al regolamento edilizio comunale, al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano la disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, come sopra richiamato,

ad esclusione delle opere o impianti la cui conformità alla normativa vigente è di seguito asseverata da altro

tecnico incaricato della loro progettazione.

quanto alle opere in sanatoria (1) (modulo 1, quadro d), la conformità del presente titolo ai requisiti e condizioni previsti dalla legge regionale per la loro regolarizzazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti, essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della L. n. 241/1990.

In merito al calcolo del contributo di costruzione, delle monetizzazioni e di ogni altro onere dovuto, si specifica che la determinazione definitiva dei relativi importi compete allo Sportello unico e pertanto gli stessi sono soggetti a conguaglio o modifica.

(1) Queste caselle non sono alternative, potendo il presente modulo riguardare anche una sanatoria con opere edilizie.

Data e luogo

il progettista

ASSEVERAZIONE DEGLI ALTRI TECNICI INCARICATI

(in caso di più tecnici incaricati utilizzare l'Allegato "Asseverazione degli altri tecnici incaricati")

il sottoscritto tecnico,

Cognome e Nome

Codice Fiscale

incaricato della progettazione delle seguenti opere o impianti:

, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti ed a seguito del sopralluogo nell'immobile esistente, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990

ASSEVERA

la conformità delle opere o impianti da lui progettate/i, e compiutamente descritte/i negli elaborati progettuali da lui predisposti, agli strumenti urbanistici approvati e il loro non contrasto con quelli adottati, la loro conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) o al regolamento edilizio comunale, al Codice Civile e assevera che le/gli stesse/i rispettano la disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, come sopra richiamato.

Data e luogo

il tecnico incaricato

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.


Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

	<h2>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</h2> <p>(- art. 23 LR 15/2013)</p>
---	--

<p>Al Comune di _____</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p>Pratica edilizia _____</p> <p>del _____</p> <p>Protocollo _____</p> <p style="text-align: center;"><i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i></p>
--	---

<p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA ordinaria (dopo la fine dei lavori)</p> <p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA parziale (art. 25 LR 15/2013)</p> <p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA senza la realizzazione di lavori, per edificio privo di agibilità</p> <p><input type="checkbox"/> pratica soggetta a controllo sistematico, ai sensi dell'art. 23, comma 6, LR 15/2013;</p> <p><input type="checkbox"/> pratica facente parte obbligatoriamente del campione (par. 4.3 DGR 76/2014;</p> <p><input type="checkbox"/> pratica soggetta a controllo a campione (par. 4.4 DGR 76/2014)</p>
--

DATI DELL'INTERESSATO

(in caso di più interessati, il quadro è ripetibile nella Sezione "SOGETTI COINVOLTI -

1

Titolari")

(Se la segnalazione è presentata dallo/dagli stesso/i titolare/i del titolo abilitativo, compilare solo il campo "cognome, nome e codice fiscale")

1. La/Il sottoscritta/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

SEGNALAZIONE

a) Tipologia di segnalazione di CEA

Il sottoscritto:

- a.1. **a seguito della conclusione dei lavori** di seguito individuati al quadro c), presenta:
 - a.1.1. la segnalazione di CEA, quale **aggiornamento del certificato di CEA** o del certificato di agibilità di cui l'immobile/unità immobiliare individuato/a al quadro b) è già dotato/a
 - a.1.2. la segnalazione di CEA per l'immobile/unità immobiliare di seguito individuato/a al quadro b), ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 15 del 2013,
 - a.1.3. la segnalazione di conformità edilizia e di **agibilità parziale, ai sensi dell'art. 25** della L.R. n. 15 del 2013, per l'**edificio/porzione di edificio o unità immobiliare/i** di seguito individuati al quadro b)
 - a.1.3.1. precisa inoltre che la presente agibilità parziale costituisce **completamento della/ precedente/i agibilità parziale/i** di cui al prot. del
 - a.1.4. la segnalazione di CEA che **attesta, limitatamente ai soli lavori effettuati, la conformità al progetto approvato o presentato ed alla eventuale variante in corso d'opera** (dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene,

salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, richieste), **dando atto pertanto**

- a.1.4.1. che l'immobile/unità immobiliare continua a risultare privo/a di agibilità**, non essendosi provveduto a rendere conforme alle condizioni richieste per l'agibilità i restanti elementi, impianti o parti dell'immobile/unità immobiliare
- a.2. senza la realizzazione di lavori**, presenta la segnalazione di CEA per l'immobile o l'unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità, individuato/a al quadro b)

b) Localizzazione dell'immobile/unità immobiliare *(In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento")*

dichiara che l'immobile/unità immobiliare è				
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	pian o	intern o	C.A.P.
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	pian o	Interno	C.A.P.
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	pian o	Interno	C.A.P.
censito al catasto	foglio n. map. sub. (se presenti)			
<input type="checkbox"/> fabbricati	sez. (se presenti) sez. urb. (se presenti)			
<input type="checkbox"/> terreni				
	avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)			
censito al catasto	foglio n. map. sub. (se presenti)			

<input type="checkbox"/>	sez. (se presenti)
fabbricati	sez. urb. (se presenti)
<input type="checkbox"/>	terreni
	avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
foglio n.	
censito al catasto	map.
	sub. (se presenti)
<input type="checkbox"/>	sez. (se presenti)
fabbricati	sez. urb. (se presenti)
<input type="checkbox"/>	terreni
	avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

c) Intervento edilizio e precedenti certificati di CEA

(da non compilare in caso di domanda presentata (senza la realizzazione di lavori) per immobile o unità immobiliare esistente privo/a di agibilità)

<input type="checkbox"/>	Tipo di intervento edilizio realizzato:
<input type="checkbox"/>	Descrizione sintetica dell'intervento:
<input type="checkbox"/>	Titolo abilitativo/CILA (1) specificare: _____ con prot. _____ del _____
Varianti in corso d'opera:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> prima della fine dei lavori è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera con prot. _____ del _____
	<input type="checkbox"/> si allega SCIA per varianti in corso d'opera
Precedenti certificati di conformità edilizia e di agibilità (o di abitabilità):	
<input type="checkbox"/>	Prot. _____ in data _____
	Prot. _____ in data _____
	Prot. _____ in data _____

(1) In caso di CILA la segnalazione di CEA è facoltativa

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

d) Fine dei lavori

(da non compilare in caso di segnalazione di CEA facoltativa presentata dopo il rilascio di titolo in sanatoria)

- d.1. che i lavori sono stati completati in data _____

- d.2. che la presente segnalazione è presentata in ritardo di _____, in quanto la validità del titolo abilitativo è scaduta il _____, e pertanto:
 - d.2.1. allega ricevuta di versamento di € _____ a titolo di sanzione per il ritardo nella presentazione della segnalazione di agibilità, ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 15/2013 (per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta dopo il 28 settembre 2013)
 - d.2.2. chiede la determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del DPR n. 380/2001 (per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28 settembre 2013)
 - d.2.3. dichiara che il diritto a riscuotere la sanzione di cui all'art. 24, comma 3, del DPR n. 380/2001 è prescritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, (essendo trascorsi più di 5 anni e quindici giorni dalla fine dei lavori e non essendo stati assunti atti di interruzione della prescrizione)

e) Precedenti edilizi e regolarità urbanistica

(da compilare solo in caso di segnalazione presentata, senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente priva di agibilità)

che la segnalazione riguarda un immobile/unità immobiliare esistente,

- e.1 oggetto dell/i seguente/i titolo/i abilitativo/i in possesso dell'interessato ovvero dallo stesso acquisiti presso l'amministrazione comunale:
 - e.1.1 titolo unico procedimento SUAP (1) n. _____ del _____
 - e.1.2. permesso di costruire / licenza edil. / concessione edil. (1) n. _____ del _____
 - e.1.3. autorizzazione edilizia (1) n. _____ del _____
 - e.1.4. Comunicazione edilizia art. 26 L.47/1985 (1) n. _____ del _____
 - e.1.5. Condono edilizio (1) n. _____ del _____
 - e.1.6. denuncia di inizio attività (DIA) (1) n. _____ del _____
 - e.1.7. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (1) n. _____ del _____
 - e.1.8. comunicazione inizio lavori (CIL/CILA) (1) n. _____ del _____
 - e.1.9. altro (1) _____ n. _____ del _____
_____ n. _____ del _____
_____ n. _____ del _____
_____ n. _____ del _____

- e.2. oggetto di accatastamento di primo impianto, in quanto non sono stati reperiti titoli abilitativi, (essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi)

che lo stato attuale dell'immobile risulta conforme alla documentazione dello stato legittimo che deriva dal/i titolo/i edilizio/i indicato/i in precedenza (o, in assenza, dall'accatastamento di primo impianto)

(1) Le caselle da e.1.1. a e.1.9. non sono alternative tra di loro, in quanto l'immobile/unità immobiliare può essere stato oggetto di più titoli edilizi

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE E ALLEGATI

Il sottoscritto

DICHIARA INOLTRE

che la documentazione **allegata e quella già in possesso dell'amministrazione comunale**, indicate nella tabella che segue, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente segnalazione:

Atti disponibili presso il Comune	Atti Allegati	Denominazione documentazione	Quadro di riferimento	Casi in cui la documentazione è prevista
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese"		Obbligatorio se la segnalazione di CEA è presentata da più soggetti
	✓	Relazione tecnica di asseverazione di CEA ("Modulo 4 "Asseverazione CEA")	-	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento"		Obbligatorio se la segnalazione di CEA e la relativa asseverazione si riferiscono a unità immobiliari/edifici aventi ulteriori indicazioni toponomastiche e catastali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici"		Obbligatorio se la segnalazione di CEA e la relativa asseverazione sono presentate, senza la realizzazione di lavori, per più immobili o unità immobiliari esistenti privi di agibilità

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti	-	Obbligatoria in caso di dichiarazioni (sostitutive di atto di notorietà) da produrre alla P.A., ai sensi dell'art. 38, comma 3, dPR n. 455/2000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificato di conformità edilizia e di agibilità o certificato di abitabilità di cui è dotato l'immobile	c)	Se la segnalazione di CEA è presentata a seguito di lavori svolti su immobile già dotato di CCEA o di abitabilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCIA per varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 15/2013	c)	Se nel corso dei lavori sono state realizzate varianti rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato legittimo	3)	Se la segnalazione di CEA è presentata per IMM. o U.I. esistente privo/a di agibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento diritti di segreteria		Se previsti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento della sanzione per il ritardo nella presentazione della segnalazione di agibilità,	d)	Se la segnalazione di CEA è presentata dopo la scadenza del termine massimo previsto dalla legge
	<input type="checkbox"/>	Precedenti edilizi forniti al progettista dall'interessato anche a seguito di accesso agli atti (art. 27 della LR 15/2013 e art. 22 e seguenti della l. 241/1990)	e)	Obbligatorio in caso di segnalazione presentata senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente privo/a di agibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti	4)	Obbligatorio: - se l'intervento edilizio ha riguardato gli impianti tecnologici; - se la segnalazione di CEA è presentata per IMM. o U.I. esistente, privo/a di agibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificato di collaudo statico	5)	Obbligatorio: - per lavori che hanno interessato le strutture dell'immobile e siano iniziati dopo il 23 ottobre 2005 ; - opere c.a., c.a.p. e s.m., di cui all'art. 53, comma 1, del D.P.R. n° 380/2001, - per lavori assoggettati a collaudo statico ai sensi della legge o della normativa tecnica vigente all'epoca della loro realizzazione.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestazione di rispondenza del direttore dei lavori strutturali	5)	Obbligatoria per lavori (iniziati dopo il 23 ottobre 2005) non soggetti a collaudo statico che hanno interessato le strutture dell'immobile (art. 19, comma 4 L.R. n. 19/2008)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificato di idoneità statica per zone classificate sismiche, redatto ai sensi del DM 15 maggio 1985	5)	Se IMM. o U.I., esistente o in corso di realizzazione al 23 ottobre 2005 , sia comunque privo del certificato di collaudo statico (anche se prescritto dalla legge o dalla normativa tecnica vigente all'epoca della sua realizzazione) ovvero sia stato oggetto di condono edilizio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCIA per attivare i controlli dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del dPR n. 151/2011	6)	SE nell'IMM. o U.I. oggetto dell'intervento è prevista/viene svolta una attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del dPR n. 151/2011, nei procedimenti di competenza del SUAP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestazione dell'avvenuta presentazione di SCIA, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del dPR n. 151/2011	6)	SE nell'IMM. o U.I. oggetto dell'intervento è prevista/viene svolta una attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del dPR n. 151/2011 e la Scia è stata presentata dagli interessati, nei procedimenti di competenza del SUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificato di prevenzione incendi	6)	Se rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dPR n. 151/2011, prima della presentazione della segnalazione di CEA,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale positivo di visita tecnica	6)	Se rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del dPR n. 151/2011, prima della presentazione della segnalazione di CEA,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestato di qualificazione energetica (AQE), redatto da tecnico abilitato	7)	Se l'IMM. o U.I. è soggetto/a all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica (Allegato 2 alla DGR n. 1715/2016 oppure in via transitoria punto 4.6. della DAL n. 156/2008 e allegato 5, punto 1, della medesima DAL, come sostituito dalla DGR 1366/2011)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestato di prestazione energetica, redatto da certificatore energetico iscritto all'albo regionale	7)	SE si presenta la segnalazione di CEA senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente privo/a di agibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nulla osta all'allaccio alla fognatura pubblica (rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato)	10)	Se l'intervento comporta l'allaccio di utenza domestica alla rete fognaria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue	10)	Per acque reflue industriali e per acque reflue industriali assimilabili alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura,

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo	10)	Se l'IMM. o U.I. è situato/a in area non servita dalla rete fognaria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione dell'Amministrazione provinciale	10)	Per gli scarichi industriali o assimilati, su acque superficiali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	10)	Nei casi previsti dal DPR. 59/2013
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Concessione demaniale	10)	Se l'IMM. o U.I. è servito/a da pozzo, sorgente o corpo idrico superficiale (per assenza di acquedotto comunale)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificato o autorizzazione attestante l'assolvimento degli obblighi in merito alla gestione delle acque meteoriche	10)	Se l'edificio e le aree esterne di pertinenza sono soggette agli obblighi di cui alla DGR n. 286/2005
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di conformità, predisposta dall'impresa installatrice	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di impianto di illuminazione esterna (art. 9, comma 6, della DGR n. 1732/2015)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione per l'iscrizione al catasto	13)	Se l'intervento realizzato richiede la modifica dei dati catastali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica	14)	Se l'intervento comporta variazione di numerazione civica

Luogo e Data

l'interessato

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.


Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

 <p>Regione Emilia-Romagna</p>	<h2 style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE</h2> <p style="text-align: center;">DELLA SEGNALAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'</p> <p style="text-align: center;">(art. 23, comma 3, lettera b), LR 15/2013)</p>
---	---

<p>Al Comune di _____</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p>Pratica edilizia _____</p> <p>del _____</p> <p>Protocollo _____</p> <p style="text-align: right;"><i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i></p>
--	--

<p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA ordinaria (dopo la fine dei lavori)</p> <p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA parziale (art. 25 LR 15/2013)</p> <p><input type="checkbox"/> segnalazione di CEA senza la realizzazione di lavori, per edificio privo di agibilità</p> <p><input type="checkbox"/> pratica soggetta a controllo sistematico, ai sensi dell'art. 23, comma 6, LR 15/2013;</p> <p><input type="checkbox"/> pratica facente parte obbligatoriamente del campione (par. 4.3 DGR 76/2014;</p> <p><input type="checkbox"/> pratica soggetta a controllo a campione (par. 4.4 DGR 76/2014)</p>
--

DATI RELATIVI AL TECNICO INCARICATO

(Compilare solo il cognome e nome se il tecnico incaricato coincide con il direttore dei lavori)

La/Il sottoscritto/a, in qualità di:

- direttore dei lavori
- tecnico incaricato

Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a	prov.	stato	
nato il			
residente in	prov.	stato	
indirizzo		n.	C.A.P.
con studio in	prov.	stato	
indirizzo		n.	C.A.P.
Iscritto			
all'ordine/collegio	di	al n.	
Telefono	fax.	cell.	
posta elettronica certificata			

ASSEVERA,

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 241/90

- che **le opere realizzate, sotto specificate, sono conformi al progetto approvato o presentato ed alla eventuale variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) e comma 10, lettera c), della L.R. n. 15/2013**, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, richieste per la segnalazione di conformità edilizia e di agibilità
- che l'immobile/l'unità immobiliare, sotto specificato/a, **attualmente privo/a di agibilità, presenta le condizioni** di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche **richieste per la presentazione della segnalazione di CEA**

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della L.R. n. 15/2013, si precisa che la presente dichiarazione asseverata di conformità **non riguarda i requisiti e le condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni o dichiarazioni rese da altri tecnici abilitati o dalle imprese interessate** secondo quanto previsto dalla legge e allegate al presente atto

Localizzazione dell'intervento *(In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento")*

sito in	(via, piazza, ecc.)	n.
scala	pian o	intern o
		C.A.P.
sito in	(via, piazza, ecc.)	n.
scala	pian o	Interno
		C.A.P.
sito in	(via, piazza, ecc.)	n.
scala	pian o	Interno
		C.A.P.
censito al catasto	foglio n. map.	
<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>	
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>	
<input type="checkbox"/>	sez. urb. <i>(se presenti)</i>	
terreni	avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>	
censito al catasto	foglio n. map.	
<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>	
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>	
<input type="checkbox"/>	sez. urb. <i>(se presenti)</i>	
terreni	avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>	

censito al catasto	foglio n.
	map.
<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>
<input type="checkbox"/> terreni	sez. urb. <i>(se presenti)</i>
	avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>

1) Agibilità parziale (art. 25 L.R. n. 15/2013)

<input type="checkbox"/>	1.1. Che ricorrono le condizioni previste dall'art. 25 L.R. n. 15/2013 per presentare la segnalazione di agibilità parziale . In particolare, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 25, dichiara che:
<input type="checkbox"/>	1.1.1. sono state realizzate e collaudate le seguenti infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti , relative all'intero edificio o complesso edilizio:
	Inoltre, sono state completate:
<input type="checkbox"/>	1.1.2. trattandosi dell'agibilità parziale di singole unità immobiliari , anche le opere strutturali, gli impianti e le parti comuni relative all'intero edificio di cui fanno parte, richieste dall'art. 25, comma 1, lett. a)
<input type="checkbox"/>	1.1.3. trattandosi dell'agibilità parziale di un edificio autonomo o di una porzione autonoma della costruzione , anche le parti comuni esterne riferibili allo/a stesso/a, richieste dall'art. 25, comma 1, lett. b)

2) Stato legittimo ed elaborati di progetto

(da compilare solo in caso di richiesta presentata, senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente priva di agibilità)

che la segnalazione riguarda un immobile/unità immobiliare esistente e che l'attuale stato di fatto dell'immobile:	
<input type="checkbox"/>	2.1. Corrisponde allo stato legittimo , come desunto dai titoli edilizi forniti dall'interessato, e pertanto:
<input type="checkbox"/>	2.1.1. si allegano gli elaborati grafici dello stato legittimo o dell'accatastamento di primo impianto messi a disposizione da parte del titolare
<input type="checkbox"/>	2.2. Corrisponde allo stato legittimo come desunto dai titoli edilizi forniti dall'interessato, ad eccezione di taluni parametri dimensionali o geometrici rientranti nelle tolleranze esecutive di cui all'art. 19 bis, commi 1, 1-bis e 1-ter, della L.R. 23 del 2004 , e pertanto:
<input type="checkbox"/>	2.2.1. si allegano elaborati grafici dello stato di fatto , elaborati grafici dello stato legittimo , messi a disposizione da parte del titolare ed elaborati comparativi rappresentativi di dette difformità

3) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

(da compilare solo in caso di richiesta presentata, senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente priva di agibilità)

che i dati geometrici dello Stato legittimo dell'immobile o unità immobiliare oggetto della segnalazione sono i seguenti:

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto delle **unità immobiliari** oggetto di sanatoria

Unità immobiliare (*)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume utile (Vu)	
Presenza di sottotetto	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presenza di soppalco	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Altezza utile (Hu)	
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	

(*) In caso di più unità immobiliari interessate dalla segnalazione CEA compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'unità immobiliare a cui si riferisce.

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto **degli edifici** oggetto di sanatoria

Edificio (*)	
Superficie fondiaria (SF)	
Area di sedime	
Superficie coperta (Sq)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume totale o lordo (Vt)	
Volume utile (Vu)	
Numero piani di un edificio	
Numero piani di un edificio fuori terra	
Presenza di piano seminterrati	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Numero piani di un edificio interrati	
Presenza di sottotetto	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Altezza dei fronti (Hf)	
Altezza dell'edificio (H)	
Distanza minima dai confini di zona o ambito urbanistico	
Distanza minima dai confini di proprietà	
Distanza minima dal confine stradale	
Distanza minima tra edifici / Distacco	
Indice di Visuale libera (IVL)	

(*) In caso di più edifici interessati dalla segnalazione CEA compilare l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici", specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce

Requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle seguenti asseverazioni o certificazioni :

4) Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti

- 4.1. che l'intervento non ha interessato gli impianti tecnologici, che sono dotati della certificazione di seguito indicata **(1)**
- 4.2. che l'intervento ha interessato i seguenti impianti tecnologici, che sono dotati della certificazione di seguito indicata
- 4.3. che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare privo/a di agibilità, in cui sono presenti i seguenti impianti tecnologici, dotati della certificazione di seguito indicata

(1) Qualora sia presentata la segnalazione di CEA, quale aggiornamento dell'agibilità di cui l'immobile/unità immobiliare è già dotato/a (casella a.1.1. del 3 Modulo segnalazione di CEA), gli impianti possono risultare privi di certificazione se realizzati in epoca nella quale la stessa non era obbligatoria.

Tipo di impianto		Documento già depositato in Comune	Dichiarazione di conformità (o di rispondenza)	Collaudo (ove richiesto)	Atto notorio (art. 6 DPR 392/1994)
<input type="checkbox"/>	Elettrico	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Radiotelevisivo ed elettronico	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Riscaldamento e/o climatizzazione	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Idrico sanitario	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Trasporto e utilizzazione gas	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ascensore e montacarichi ecc...	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianto protezione antincendio	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianto protezione scariche atmosfer.	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianto linee vita	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Infrastrutturazione digitale degli edifici	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Impianto	pg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Quanto all'**impianto di ascensore** (o ai montacarichi o altro apparecchio di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto) la presente istanza **ha anche il valore e gli effetti di comunicazione al Comune**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del dPR n. 162/1999, ai fini dell'assegnazione all'impianto della matricola

5) Dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica

- 5.1. che i lavori non hanno interessato le strutture dell'edificio (1)
- 5.2. che i lavori hanno interessato le strutture dell'edificio e pertanto:
 - 5.2.1. si allega certificato di collaudo statico (previsto dal DM 14 settembre 2005, dal DM 14 gennaio 2008 e dall'art. 19 della L.R. n. 19/2008)
 - 5.2.2. si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
 - 5.2.3. si attesta, in qualità di direttore dei lavori strutturali, la rispondenza dei lavori strutturali al progetto autorizzato o depositato e alle norme tecniche per le costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della L.R. n. 19/2008 ed ai sensi dell'art. 62 del DPR n. 380/2001. (nel caso di interventi non assoggettati a collaudo: interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati)
 - 5.2.4. si allega attestazione di rispondenza, redatta dal direttore dei lavori strutturali utilizzando il MUR A.17/D11,
 - 5.2.5. si comunicano gli estremi dell'attestazione di rispondenza, redatta dal direttore dei lavori strutturali utilizzando il MUR A.17/D11, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
- 5.3. che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di opere strutturali, ma per immobile/unità immobiliare privo/a di agibilità, i cui lavori di realizzazione (nuova costruzione o demolizione e ricostruzione) sono stati iniziati dopo il 23 ottobre 2005 e pertanto:
 - 5.3.1. si allega certificato di collaudo statico (previsto dal DM 14 settembre 2005, dal DM 14 gennaio 2008 e dall'art. 19 della L.R. n. 19/2008)
 - 5.3.2. si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
 - 5.3.3. si allega attestazione di rispondenza, redatta dal direttore dei lavori strutturali utilizzando il MUR A.17/D11 (rispondenza dei lavori strutturali al progetto autorizzato o depositato e alle norme tecniche per le costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della L.R. n. 19/2008 ed ai sensi dell'art. 62 del DPR n. 380/2001, nel caso di interventi non assoggettati a collaudo: interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati)
 - 5.3.4. si comunicano gli estremi dell'attestazione di rispondenza, redatta dal direttore dei lavori strutturali utilizzando il MUR A.17/D11, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
- 5.4. che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di opere strutturali, per immobile/unità immobiliare privo/a di agibilità, esistente o in corso di realizzazione al 23 ottobre 2005, e pertanto:
 - 5.4.1. trattandosi di edificio per il quale la legge o la normativa tecnica vigente all'epoca della sua realizzazione richiedeva il collaudo statico delle strutture (2),
 - 5.4.1.1. si allega certificato di collaudo
 - 5.4.1.2. si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
 - 5.4.2. trattandosi di edificio per il quale la legge o la normativa tecnica non richiedeva il collaudo statico o comunque privo del certificato di collaudo statico:
 - 5.4.2.1. si allega Certificato di idoneità statica (per zone classificate sismiche), ai sensi del DM 15 maggio 1985, a firma di un tecnico abilitato

- 5.4.2.2. si comunicano gli estremi del Certificato di idoneità statica per zone classificate sismiche, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. _____ del _____**

- (1) *Selezionare la casella 5.1. quando si presenta la segnalazione di CEA per i soli lavori realizzati, rimanendo l'immobile o/unità immobiliare privo/a di agibilità (vedi casella a.1.4. del 3 Modulo segnalazione di CEA) ovvero nei casi di immobile/unità immobiliare già dotato/a di agibilità di cui si presenta l'aggiornamento per i profili interessati dall'intervento (vedi casella a.1.1. del 3 Modulo segnalazione di CEA). Ai fini della segnalazione di CEA per un immobile/unità immobiliare che ne è privo/a, ove i lavori realizzati non hanno interessato le strutture dell'edificio ovvero in caso di **interventi locali o di riparazione**, occorre comunque selezionare le caselle 5.3. (e seguenti) o 5.4. (e seguenti).*
- (2) *il collaudo statico dell'edificio era richiesto, in via esemplificativa: 1. dalla normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche (DM 24/01/1986 e DM 16 gennaio 1996); 2. per le opere in c.a., c.a.p. e s.m. (art. 67, comma 8, del D.P.R. n° 380/2001, art. 7 della L.1086/1971 e art. 4, penultimo comma, del RD 2229/1939); 3. Per le opere in muratura (D.M. 20 novembre 1987).*

6) Dichiarazioni e documentazioni relative al rispetto delle norme di prevenzione Incendi

che l'immobile/unità immobiliare:

- 6.1. non è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi**
 6.2. è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi ed è conforme alle stesse

che nell' immobile/unità immobiliare:

- 6.3. non è prevista/viene svolta nessuna attività soggetta al controllo** dei Vigili del Fuoco, ai sensi del dPR n. 151/2011, allegato I
- 6.4. è prevista/viene svolta una attività soggetta al controllo** dei Vigili del Fuoco, ai sensi del dPR n. 151/2011, allegato I, e pertanto:
- 6.4.1. si allega SCIA**, ai sensi dell'art. 4 , comma 1, del dPR n. 151/2011, **e si chiede al SUAP/SUE** di provvedere alla sua presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di acquisirne i relativi atti
 - 6.4.2. si allega attestazione dell'avvenuta presentazione di SCIA** ai sensi dell'art. 4 , comma 1, del dPR n. 151/2011, presentata al Com. Prov. VV.FF, e
 - 6.4.2.1. si riserva di presentare Certificato di prevenzione incendi** non appena rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dPR n. 151/2011
 - 6.4.2.2. si riserva di presentare Verbale positivo di visita tecnica** non appena rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del dPR n. 151/2011
 - 6.4.2.3. si allega Certificato di prevenzione incendi**, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dPR n. 151/2011,
 - 6.4.2.4. allega Verbale positivo di visita tecnica**, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del dPR n. 151/2011, con prot. VV.FF.
 - 6.4.3. si assevera che i lavori realizzati non hanno comportato variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio** dell'immobile/unità immobiliare (art. 5 dPR 151/2011)
- 6.5. che trattasi di struttura turistico alberghiera**, per cui è stata presentata al Com. Prov. VV.FF, con prot. _____ in data _____, **istanza di ammissione al Piano Straordinario Biennale di Adeguamento Antincendio** di cui al DM 16 marzo 2012 (adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8 del D.L. n. 216/2011 e prorogato da ultimo dall'art. 11-sexies del D.L. n. 244/2016)

7) Dichiarazioni e documentazioni relative alla prestazione energetica dell'edificio

- 7.1. che l'intervento per il quale viene presentata la segnalazione di CEA:**
- 7.1.1. è escluso** dall'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica;
 - 7.1.2. è soggetto** all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto:
 - 7.1.2.1. allega attestato di qualificazione energetica (AQE)** dell'edificio o dell'unità immobiliare (Allegato 2 alla DGR n. 1715/2016 oppure in via transitoria punto 4.6. della _____)

DAL n. 156/2008 e del punto 1 dell'Allegato 5 della medesima DAL n. 156/2008, come sostituito dalla DGR n. 1366/2011), redatto da tecnico abilitato

- 7.2.** che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità, e pertanto,
 - 7.2.1.** si allega **Attestato di prestazione energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare (art.6, comma 1, del D.lgs. 192/05) redatto da certificatore energetico iscritto all'albo regionale
 - 7.2.2.** si comunicano **gli estremi** del Progetto ai sensi L. 10/91, e successive modifiche, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del

8) Dichiarazioni e documentazioni relative al rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche

- 8.1.** che l'intervento per il quale si presenta la segnalazione di CEA
 - 8.1.1.** non è soggetto alle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989
 - 8.1.2.** interessa un **edificio privato ed è soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 **(1)**, e pertanto:
 - 8.1.2.1.** assevera, ai sensi art.11 del D.M. LL.PP. del 14 giugno 1989 n° 236, che le opere realizzate **sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche**
 - 8.1.3.** interessa un **edificio privato aperto al pubblico ed è soggetto** alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 **(1)** e pertanto:
 - 8.1.3.1.** assevera, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del DPR n. 380/2001, che le opere realizzate **sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche**
- 8.2.** che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità, e
 - 8.2.1.** che il/la medesimo/a immobile/unità immobiliare non è soggetto/a alle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989
 - 8.2.2.** che si tratta di un **edificio privato soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 **(1)**, e pertanto
 - 8.2.2.1.** assevera, ai sensi art.11 del D.M. LL.PP. del 14 giugno 1989 n° 236, che l'immobile/unità immobiliare è **conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche**
 - 8.2.3.** che si tratta di un **edificio privato aperto al pubblico ed è soggetto** alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 **(1)**, e pertanto
 - 8.2.3.1.** assevera, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del DPR n. 380/2001, che l'immobile/unità immobiliare è **conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche**

(1) Titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione integrale rilasciata dopo il 18 luglio 1989

9) Dichiarazioni e documentazioni sul rispetto delle norme sull'inquinamento acustico

- 9.1.** che l'intervento per il quale si presenta la segnalazione di CEA
 - 9.1.1.** non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001
 - 9.1.2.** rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001 ed è conforme ai requisiti definiti nel progetto in conformità alla medesima disciplina, e inoltre:
 - 9.1.2.1.** assevera che i materiali e gli impianti utilizzati per la costruzione garantiscono un'adeguata **protezione acustica** agli ambienti, secondo quanto disposto dal **DPCM 5 dicembre 1997**, per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da

alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

- **9.2.** che si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità, e pertanto:
 - **9.2.1.** assevera che l'immobile/unità immobiliare è conforme ai requisiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico vigente al momento della costruzione

inoltre

- **9.2.2.** trattandosi di immobile/unità immobiliare realizzato/a con titolo abilitativo rilasciato dopo il **20/02/1998** (data di entrata in vigore del DPCM 05/12/1997)
 - **9.2.2.1.** assevera altresì che i **materiali** e gli impianti utilizzati per la costruzione garantiscono un'adeguata **protezione acustica** agli ambienti, secondo quanto disposto dal **DPCM 5 dicembre 1997**, per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

10) Dichiarazioni e documentazioni relative agli allacciamenti fognari e alle utenze

10.1. Quanto agli ALLACCIAMENTI FOGNARI:

- 10.1.1. assevera che **le opere non comportano variazioni all'impianto** (in quanto non hanno riguardato lo schema di smaltimento delle acque reflue ovvero hanno comportato modifica dello schema di smaltimento delle acque reflue esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio)
- 10.1.2. assevera che **le opere hanno comportato la realizzazione e/o modifica del sistema di smaltimento delle acque reflue**
- 10.1.3. **si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità,**

e, pertanto, ai fini della segnalazione di CEA:

- 10.1.4. si allega **nulla osta all'allaccio alla fognatura pubblica**
- 10.1.5. si allega **autorizzazione allo scarico in fognatura**, con allegato schema di smaltimento conforme ed invariato;
- 10.1.6. **si comunicano gli estremi dell'autorizzazione allo scarico in fognatura**, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot _____ del _____
- 10.1.7. si assevera che lo scarico è stato **allacciato prima dell'obbligo di autorizzazione allo scarico in fognatura**
- 10.1.8. **si allega autorizzazione allo scarico** delle acque reflue **sul suolo** (in area non servita da pubblica fognatura)
- 10.1.9. **si allega autorizzazione dell'Amministrazione provinciale** per gli scarichi industriali o assimilati su acque superficiali
- 10.1.10. **si allega Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi del dPR. 59/2013

10.2. Quanto alle ACQUE METEORICHE

- 10.2.1. assevera che l'immobile e le aree esterne ad esso pertinenti **non sono soggetti agli obblighi di cui alla DGR 286/2005**, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche;
- 10.2.2. assevera che l'immobile e le aree esterne ad esso pertinenti **sono soggetti agli obblighi di cui alla DGR 286/2005**, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche, **e, pertanto, ai fini della segnalazione di CEA:**
 - 10.2.2.1. **si allega certificato/autorizzazione**, attestante l'assolvimento degli obblighi di cui alla DGR 286/2005 in merito alla gestione delle acque meteoriche;
- 10.2.3. che **si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità, e**
 - 10.2.3.1. che l'immobile e le aree esterne ad esso pertinenti **non sono soggetti agli obblighi di cui alla DGR 286/2005**, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche
 - 10.2.3.2. che l'immobile e le aree esterne ad esso pertinenti **sono soggetti agli obblighi di cui alla DGR 286/2005**, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche, e pertanto
 - 10.2.3.2.1. **si allega certificato/autorizzazione**, attestante l'assolvimento degli obblighi di cui alla DGR 286/2005 in merito alla gestione delle acque meteoriche;

10.3. Quanto alle UTENZE

- 10.3.1. assevera che l'immobile/unità immobiliare è regolarmente **allacciato/a alla rete dell'acquedotto comunale**
- 10.3.2. assevera che l'immobile/unità immobiliare è **servito/a da pozzo/sorgente/corpo idrico superficiale** (per assenza di acquedotto comunale), e pertanto:
 - 10.3.2.1. **si allega la relativa Concessione demaniale**
 - 10.3.2.2. **si comunicano gli estremi della concessione demaniale**, rilasciata da

reperibile presso l'amministrazione comunale con prot _____ del _____

inoltre

- 10.3.3 assevera che l'immobile/unità immobiliare è regolarmente allacciato/a alla rete dell'**energia elettrica** ovvero è dotato/a di sistemi di produzione dell'energia

11) Dichiarazioni e documentazioni relative ai requisiti igienico sanitari

- 11.1. che l'intervento per il quale si presenta la segnalazione di CEA **non è assoggettato** a requisiti igienico-sanitari
- 11.2. che l'intervento per il quale si presenta la segnalazione di CEA **è assoggettato** a requisiti igienico-sanitari, e pertanto
 - 11.2.1. dichiara che le **opere realizzate sono conformi** ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici **residenziali**, previsti dal **DM 5 luglio 1975**,
 - 11.2.2. dichiara che le **opere realizzate sono conformi** ai requisiti igienico-sanitari per gli **edifici residenziali** previsti dal seguente provvedimento, anche **in deroga al DM 5 luglio 1975**:

(specificare il piano o atto normativo – RUE, DM, DPR, DAL, ecc - . che ha stabilito i requisiti)
 - 11.2.3. dichiara che le opere realizzate sono **conformi** ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici **non residenziali** destinati all'**attività di**
 - 11.2.3.1. **come stabiliti dal seguente provvedimento**:

(indicare l'atto normativo - DM, DPR, DAL, ecc - . che ha stabilito i requisiti)
- 11.3. che **si presenta la segnalazione di CEA, senza la realizzazione di lavori, per immobile/unità immobiliare esistente, privo/a di agibilità**, e pertanto,
 - 11.3.1. dichiara che l'immobile/unità immobiliare è **conforme** ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici **residenziali, previsti dalla normativa vigente al momento della costruzione**

12) Inquinamento luminoso

che le opere realizzate

- 12.1. **non sono soggette alla LR n.19/2003** , in quanto non prevedono un impianto di illuminazione esterna
- 12.2. sono **soggette alla LR n.19/2003 ma ricadono in una delle deroghe** previste dall'art. 7 della DGR n. 1732/2015: *(specificare il caso)*
- 12.3. **sono soggette alla LR n.19/2003**, e pertanto
 - 12.3.1. **si allega la dichiarazione di conformità**, di cui all'art. 9, comma 6, della DGR n. 1732/2015, predisposta dall'impresa installatrice in conformità all'Allegato I alla medesima delibera regionale

13) Documentazione catastale

- 13.1. che l'intervento **non richiede variazione** dell'iscrizione catastale
- 13.2. che l'intervento **richiede variazione** dell'iscrizione catastale
 - 13.2.1. **si comunicano gli estremi della Dichiarazione per l'iscrizione al Catasto**, presentata con prot. in data

14) Dichiarazioni e documentazioni relativa alla Toponomastica

- 14.1. che l'intervento per il quale si presenta la segnalazione di CEA **non comporta variazione di numerazione civica**
- 14.2. che l'intervento per il quale si si presenta la segnalazione di CEA **comporta** variazione di numerazione civica, e pertanto
 - 14.2.1. **si allega richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica** da parte dell'Uff. Toponomastica

- 14.2.2. si comunicano gli estremi della richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica, reperibile presso l'amministrazione comunale con prot. del
- 14.2.3. si precisa che nel Modulo 3, quadro b) è già indicata la nuova numerazione civica, assegnata o aggiornata dall' Uff. Toponomastica

Luogo e Data

* IL TECNICO ABILITATO

* leggasi direttore lavori o altro tecnico incaricato dal titolare .

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.


Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

 <p>Regione Emilia-Romagna</p>	<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI</p> <p style="text-align: center;">PER OPERE SOGGETTE A CILA</p> <p style="text-align: center;">(art. 7, comma 6, LR 15/2013)</p>
---	---

<p>Al Comune di _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p>Pratica edilizia _____</p> <p>_____</p> <p>del _____</p> <p>_____</p> <p>Protocollo _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i></p>
---	---

DATI DELL'INTERESSATO

(In caso di più titolari utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")

Se la segnalazione è presentata dallo/dagli stesso/i titolare/i della CILA, compilare solo il campo "cognome, nome e codice fiscale")

1. La/Il sottoscritto/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

COMUNICA

ai sensi dell'art. 7, comma 6, LR 15/2013,

che i lavori, oggetto della CILA presenta con p.g.

in data

comprese **le varianti in corso d'opera**, sotto descritte e asseverate dal direttore dei lavori

sono terminati il giorno:

relativamente all'immobile/ Unità immobiliare di seguito indicata

Localizzazione dell'intervento

(In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati

di localizzazione dell'intervento")

che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i					
	sito in	<i>(via, piazza, ecc.)</i>			n.
			pian o	intern o	C.A.P.
		scala			
che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i					
	sito in	<i>(via, piazza, ecc.)</i>			n.
			pian o	intern o	C.A.P.
		scala			
che l'intervento interessa l'immobile/gli immobili /unità immobiliare/i					
	sito in	<i>(via, piazza, ecc.)</i>			n.
			pian o	intern o	C.A.P.
		scala			
censito al catasto		foglio n. map.			
		sub. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> fabbricati		sez. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> terreni		sez. urb. <i>(se presenti)</i>			
		avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>			
censito al catasto		foglio n. map.			
		sub. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> fabbricati		sez. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> terreni		sez. urb. <i>(se presenti)</i>			
		avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>			
censito al catasto		foglio n. map.			
		sub. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> fabbricati		sez. <i>(se presenti)</i>			
<input type="checkbox"/> terreni		sez. urb. <i>(se presenti)</i>			

avente destinazione d'uso

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

che l'intervento **non è soggetto** a modifica della **numerazione civica**

OVVERO

che l'intervento **è soggetto** a modifica della numerazione civica
(In caso di frazionamenti/accorpamenti con soppressione o modifica di porte esterne di accesso , apertura di nuovi ingressi esterni in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore deve presentare richiesta di attribuzione o aggiornamento all'Ufficio Toponomastica prima dell'ultimazione dei lavori)

Riportare il N° di prot. della richiesta di attribuzione o aggiornamento di numerazione civica

COMUNICA INOLTRE

gli estremi della Dichiarazione per l'iscrizione/aggiornamento catastale (se dovuta) p.g. in data

p.g. in data

p.g. in data

di allegare di aver trasmesso allo SU

copia delle certificazioni degli impianti tecnologici

(qualora l'intervento abbia interessato gli stessi) p.g. in data

p.g. in data

di allegare di aver trasmesso allo SU

elaborato grafico comparativo tra progetto allegato alla CILA e variante in corso d'opera realizzata

p.g. in data

Data

IL COMMITTENTE

Il direttore dei lavori

cognome e nome

codice fiscale

ASSEVERA

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al

comma 1 dell'art. 19 della L. 241/90,

che le opere realizzate sono conformi al progetto comunicato

che nel corso dei lavori **sono state realizzate le seguenti varianti** (*descrivere sinteticamente le varianti*)

che l'intervento, comprensivo della variante sopra descritta, corrisponde alle fattispecie descritte nell'art. 7, comma 4, della L.R. 15 del 2013

Specificare le fattispecie _____

che l'intervento, comprensivo della variante sopra descritta, è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, L.R. n. 15/2013, ed in particolare:

- alle leggi ed ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia

- alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati
- alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- alla normativa tecnica vigente e ai requisiti dalla stessa stabiliti, di sicurezza anche in materia sismica, igiene, salubrità, efficienza energetica, degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e superamento e non creazione delle barriere architettoniche
- alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, e di tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico

che, per le varianti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 15 del 2013, sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni e altri atti di assenso, comunque denominati, prescritte dalla disciplina dell'attività edilizia sopra richiamata:

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(specificare tipologia atto)

rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

e che le varianti sono conformi alle autorizzazioni rilasciate

DATA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.



COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI

(art. 7, comma 1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013-)

Al Comune di _____

Sportello Unico Attività Produttive

Sportello Unico Edilizia

Indirizzo

PEC / Posta elettronica

Pratica edilizia _____

del _____

Protocollo _____

da compilare a cura del SUE/SUAP

DATI DELL'INTERESSATO

(In caso di più titolari utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")

La/Il sottoscritt/a/o

Cognome Nome
codice fiscale
in qualità di (*)
della ditta / società (*)
con codice fiscale (*) partita IVA (*)
nato a prov. stato nato il
residente in prov. stato
indirizzo n. C.A.P.
PEC
posta elettronica
Telefono fisso / cellulare

(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia, in quanto:

- Proprietario comproprietario Altro titolo di legittimazione (specificare)

COMUNICA

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della LR 15/2013,
che in data **darà inizio** alla realizzazione delle opere temporanee sotto descritte
e che in data le stesse **saranno rimosse**

OVVERO

- ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, della LR 23/2004 e dell'art. 7, comma 2, della LR 15/2013,
che in data **sono stati iniziati i lavori** per la realizzazione delle opere sotto descritte
e che in data le stesse **saranno rimosse,**
 allega pertanto **ricevuta del versamento della sanzione di € 333** prevista in caso di comunicazione in corso di esecuzione

Descrizione sintetica delle opere temporanee/stagionali

--

Localizzazione dell'immobile oggetto di intervento (In caso di più indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento")

Comune

via e numero civico

piano interno

catasto terreni foglio di mappa

numeri mappa

catasto fabbricati foglio di mappa

numeri mappa

sub.

Allega

Fotocopia documento d'identità del firmatario

Data

Firma

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.


Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

 <p>Regione Emilia-Romagna</p>	<h2>COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO</h2> <h3>DA RURALE A URBANO</h3> <p>(art. 7, comma 1, lettera o, e comma 3, LR 15/2013)</p>
---	--

<p>Al Comune di _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive</p> <p><input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p>Pratica edilizia _____</p> <p>_____</p> <p>del _____</p> <p>_____</p> <p>Protocollo _____</p> <p>_____</p> <p style="color: red; text-align: center;"><i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i></p>
---	--

DATI DELL'INTERESSATO *(In caso di più titolari utilizzare l'Allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese")*

La/Il sottoscritto/a			
Cognome	Nome		
codice fiscale			
in qualità di (*)			
della ditta / società (*)			
con codice fiscale (*)	partita IVA (*)		
nato a	prov.	stato	nato il
residente in	prov.	stato	
indirizzo		n.	C.A.P.
PEC			
posta elettronica			
Telefono fisso / cellulare			
(*) <i>da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta</i>			

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia, in quanto:

proprietario comproprietario Altro titolo di legittimazione (*specificare*)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 7, comma 3, LR 15/2013,

il mutamento di destinazione d'uso, non connesso a trasformazioni fisiche, del sotto indicato fabbricato già rurale, con originaria funzione abitativa, che non presenta più i requisiti di ruralità e per il quale si mantiene la funzione residenziale e si è provveduto alla variazione nell'iscrizione catastale, come da richiesta di accatastamento prot. n. _____ in data (gg/mm/aaaa)

Dati relativi all'immobile oggetto del mutamento di destinazione d'uso (*In caso di più indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l'Allegato "Altri dati di localizzazione dell'intervento"*)

Comune

via e numero civico

piano interno

catasto terreni foglio di mappa

numeri mappa

catasto fabbricati foglio di mappa

numeri mappa

sub.

Dati relativi all'azienda agricola titolare dell'unità poderale, cui era asservito l'immobile sopra indicato:

nome cognome/ragione sociale

con sede in

indirizzo

codice fiscale

Allega

fotocopia documento d'identità

Data

Firma

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE.

Pratica edilizia

del

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

ALTRI DATI DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

(Da compilare in caso di più indicazioni toponomastiche o catastali della/e unità immobiliare/i o edificio/i, oltre a quelle indicate nel modulo.)

Localizzazione dell'immobile/unità immobiliare

dichiara che l'immobile/unità immobiliare è				
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	piano	interno	C.A.P.
		o	o	
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	piano	Interno	C.A.P.
		o		
sito in	(via, piazza, ecc.)			n.
	scala	piano	Interno	C.A.P.
		o		
censito al catasto	foglio n.			
	map.			

<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>
<input type="checkbox"/> terreni	sez. urb. <i>(se presenti)</i>
avente destinazione d'uso <i>(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)</i>	
censito al catasto	foglio n. map.
<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>
<input type="checkbox"/> terreni	sez. urb. <i>(se presenti)</i>
avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)	
censito al catasto	foglio n. map.
<input type="checkbox"/>	sub. <i>(se presenti)</i>
fabbricati	sez. <i>(se presenti)</i>
<input type="checkbox"/> terreni	sez. urb. <i>(se presenti)</i>
avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)	

Pratica edilizia

del (gg/mm/aaaa)

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

ALTRI SOGGETTI, ALTRI TECNICI, ALTRE IMPRESE

(Da compilare in caso di più soggetti, più tecnici e più imprese)

SOGGETTI COINVOLTI

1. ALTRI TITOLARI

La/Il sottoscritta/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

() da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta*

La/Il sottoscritta/o

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

() da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta***La/Il sottoscritta/o**

Cognome

Nome

codice fiscale

in qualità di (*)

della ditta / società (*)

con codice fiscale (*)

partita IVA (*)

nato a

prov.

stato

nato il

residente in

prov.

stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC
posta elettronica
Telefono fisso / cellulare
(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

2. ALTRI TECNICI INCARICATI

(ad es. Progettista degli impianti/Certificatore Energetico/Esecutore del Piano di Utilizzo)

incarico svolto			
Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a		prov.	stato
nato il			
residente in		prov.	stato
indirizzo		C.A.P.	
	n.		
con studio in		prov.	stato
indirizzo		C.A.P.	
	n.		
Iscritto all'ordine/collegio		di	al n.
Telefono		fax.	cell.
posta elettronica			

3. ALTRE IMPRESE ESECUTRICI / INSTALLTRICI

Lavori svolti			
Ragione sociale			
codice fiscale	p. IVA		
Iscritta alla C.C.I.A.A. di		prov.	stato
con sede legale in	<i>Comune</i> <i>Via</i>	<i>prov.</i> <i>n.</i>	C.A.P.
Con sede operativa in	<i>Comune</i> <i>Via</i>	<i>prov.</i> <i>n.</i>	C.A.P.
il cui legale rappresentant e è			
codice fiscale			
nato a		prov.	stato
nato il			
Telefono		fax.	cell.
posta elettronica			

Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva	
<input type="checkbox"/> Cassa edile	sede di codice impresa n. _____ sigla denominazione cassa edile _____
<input type="checkbox"/> INPS	sede di Matricola azienda n. _____
<input type="checkbox"/> INAIL	sede di codice impresa n. _____ pos. assicurativa territoriale n. _____
Recapito corrispondenza	<input type="checkbox"/> sede legale <input type="checkbox"/> sede operativa <input type="checkbox"/> PEC
Tipo di ditta	<input type="checkbox"/> datore di lavoro <input type="checkbox"/> gestione separata – committente/associante <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
CCNL applicato al personale dipendente	<input type="checkbox"/> edilizia <input type="checkbox"/> edile con solo impiegati e tecnici <input type="checkbox"/> altri settori (specificare) _____

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

Pratica edilizia

del

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

ASSEVERAZIONE DI ALTRI TECNICI INCARICATI

(Da compilare in caso di più tecnici incaricati)

Il sottoscritto tecnico:

Cognome e Nome

Codice Fiscale

incaricato della progettazione delle seguenti opere o impianti:

, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti ed a seguito del sopralluogo nell'immobile esistente, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990

ASSEVERA

- la conformità delle opere o impianti da lui progettate/i, e compiutamente descritte negli elaborati progettuali da lui predisposti, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) comunale, al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano la disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013.

Data e luogo

il tecnico incaricato

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

Pratica edilizia

del

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI/EDIFICI

(Da compilare in caso di più unità immobiliari / edifici oltre a quelli indicati nel modulo)

Dati geometrici dell'immobile oggetto dell'istanza

che i dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento sono i seguenti:

Stato di fatto

(da compilare solo in caso di titolo in sanatoria)

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto delle **unità immobiliari** oggetto di sanatoria

Unità immobiliare (*)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume utile (Vu)	
Presenza di sottotetto	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presenza di soppalco	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Altezza utile (Hu)	
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	

() In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando nell'intestazione l'unità immobiliare a cui si riferisce.*

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto **degli edifici** oggetto di sanatoria

Edificio (*)

Superficie fondiaria (SF)	
Area di sedime	
Superficie coperta (Sq)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume totale o lordo (Vt)	
Volume utile (Vu)	
Numero piani di un edificio	
Numero piani di un edificio fuori terra	
Presenza di piano seminterrati	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Numero piani di un edificio interrati	
Presenza di sottotetto	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Altezza dei fronti (Hf)	
Altezza dell'edificio (H)	
Distanza minima dai confini di zona o ambito urbanistico	
Distanza minima dai confini di proprietà	
Distanza minima dal confine stradale	
Distanza minima tra edifici / Distacco	
Indice di Visuale libera (IVL)	

(*) In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce

STATO DI PROGETTO

Descrizione di dettaglio delle **unità immobiliari**

Unità immobiliare (*)

Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume utile (Vu)	
Presenza di sottotetto	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presenza di soppalco	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Altezza utile (Hu)	
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	

(*) In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando nell'intestazione l'unità immobiliare a cui si riferisce.

Descrizione di dettaglio degli edifici

Edificio (*)	
Superficie fondiaria (SF)	
Area di sedime	
Superficie coperta (Sq)	
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda	
Superficie utile (Su)	
Superficie accessoria (Sa)	
Superficie complessiva (Sc)	
Superficie di vendita (Sv)	
Volume totale o lordo (Vt)	
Volume utile (Vu)	
Numero piani di un edificio	
Numero piani di un edificio fuori terra	
Presenza di piano seminterrati	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Numero piani di un edificio interrati	
Presenza di sottotetto	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Altezza dei fronti (Hf)	
Altezza dell'edificio (H)	
Distanza minima dai confini di zona o ambito urbanistico	
Distanza minima dai confini di proprietà	
Distanza minima dal confine stradale	
Distanza minima tra edifici / Distacco	
Indice di Visuale libera (IVL)	
<i>Altri parametri richiesti obbligatoriamente dagli strumenti urbanistici per il rilascio del titolo</i>	

(*) In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/958

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 922 del 28/06/2017

Seduta Num. 25

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

